# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

# 354ª SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## LUNEDÌ 18 DICEMBRE 1978

**(Pomeridiana)**

Presidenza del vice presidente CATELLANI,
indi del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia
e del presidente FANFANI

## INDICE


**CORTE DEI CONTI**

Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di ente . . . . . *Pag.* 15644

**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione . . . . . 15643

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante . . . . . 15643

Presentazione . . . . . 15644

Ritiro . . . . . 15643

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 15643

**Discussione e approvazione:**

« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979 » **(1500)** (*Relazione orale*):

* COLAJANNI (*PCI*), *relatore* . . . . . 15712
MORLINO, *ministro del bilancio e della programmazione economica* . . . . . 15712
NENCIONI (*DN-CD*) . . . . . 15712

**Seguito della discussione e approvazione:**

« Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) » **(1494)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 15666, 15679
ANDREATTA (*DC*), *relatore* . . . . 15654, 15679
BOLLINI (*PCI*) . . . . . 15679
CAROLLO (*DC*) . . . . . 15649
MORLINO, *ministro del bilancio e della programmazione economica* . . . . . 15659
NENCIONI (*DN-CD*) . . . . . 15644
TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 15662

**INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . . 15713

**ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI**

Trasmissione di relazione . . . . . 15644

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDI' 19 DICEMBRE 1978** . . . 15714


N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

## Presidenza del vice presidente CATELLANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

BALBO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 14 dicembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. In data 15 dicembre 1978, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 2507 — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmata a Caracas il 3 marzo 1978 » (1508);

C. 2508 — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno di Thailandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo, firmata a Bangkok il 22 dicembre 1977 » (1509).

### Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. In data 15 dicembre 1978, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

*dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste*:

« Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 794, recante misure per agevolare l'esportazione dei vini da tavola verso Paesi terzi » (1505);

*dal Ministro degli affari esteri*:

« Erogazione di un contributo a favore del Programma alimentare mondiale (PAM) per il biennio 1979-80 » (1506);

*dal Ministro della marina mercantile*:

« Nuove norme per la disciplina del rapporto di lavoro del personale di stato maggiore navigante delle società del gruppo Finmare » (1507).

### Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

*alla 8ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Adeguamento della misura del contributo ordinario a carico dello Stato in favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste » (1481), previo parere della 5ª Commissione.

### Annunzio di ritiro di disegni di legge

PRESIDENTE. Il senatore Ruffino, anche a nome degli altri firmatari, ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: « Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di cassazione » (449).

Il senatore Busseti, anche a nome dell'altro firmatario, ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: « Modifiche alla legge 20 dicembre 1973, n. 831, sulla nomina a magistrato di cassazione » (462).

**Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente**

P R E S I D E N T E . Il presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, per gli esercizi dal 1973 al 1977 (*Documento* XV, n. 109).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

**Annunzio di relazione trasmessa dall'Istituto nazionale delle assicurazioni**

P R E S I D E N T E . L'Istituto nazionale delle assicurazioni ha trasmesso, ai sensi dell'articolo unico, quinto comma, della legge 26 febbraio 1977, n. 39, la relazione sulla gestione del conto consortile per l'anno 1977 (*Doc.* XLIX, n. 2).

Tale documento sarà inviato alla 10ª Commissione permanente.

**Presentazione di disegno di legge**

M O R L I N O , *ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di ministro per le regioni.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O R L I N O , *ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di ministro per le regioni.* A nome del Ministro dei lavori pubblici, ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Riorganizzazione strutturale dei servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici» (1510).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro della presentazione del predetto disegno di legge.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) » (1494)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) », già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, dobbiamo esaminare, sia pure in seconda lettura (e dirò perchè sottolineo « in seconda lettura »), le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato: la cosiddetta legge finanziaria che, con salto di qualità, si propone, come si è proposta la legge di modifica della disciplina sulla contabilità dello Stato, di dare uno strumento più agevole al Parlamento per la sua funzione, una volta primaria, di controllo della spesa. Dico « una volta primaria » perchè, se il controllo della spesa è stato all'origine storica del Parlamento, questa funzione si è, nel corso degli anni, sempre più scolorita e sembrerebbe riprendere vigore oggi con la legge finanziaria.

Ma già si vede il disinteresse con cui vengono seguite queste discussioni, disinteresse non certo di presenza ma sostanziale; e forse questo obiettivo non si può raggiungere.

Già il ministro Pandolfi in Commissione ha trattato questa attività di controllo del Parlamento affermando che occorre affrontare con realismo e coraggio dei nodi, innovando sia nelle norme procedurali sia nei comportamenti politici e ponendo in discussione, non tanto la bicameralità, nel senso tecnico della parola, ma il metodo bicamerale, cioè di conoscenza da parte dei due rami del Parlamento e di esame e di appro-

fondimento dei provvedimenti al suo esame. Tanto che il Ministro ha posto delicati problemi ed ha proposto anche, tra l'altro, un esame alternativo (un anno alla Camera ed un anno al Senato), un esame più approfondito salvo la « ratifica » (chiamiamola così) dell'altro ramo del Parlamento. Come si vede, già, anche molto autorevolmente si pone il problema della necessità della rilettura perchè o il sistema bicamerale comporta l'esame approfondito, a prescindere dalla situazione di rilettura, dei provvedimenti al suo esame o è inutile mascherare con dei provvedimenti di modifica del regolamento un disinteresse che è in atto.

Onorevoli colleghi, debbo dire che come Gruppo abbiamo esaminato con molto interesse la modifica alla disciplina sulla contabilità dello Stato e vi abbiamo visto un metodo proprio per poter ridare al Parlamento quelle sue approfondite, efficaci funzioni di controllo della spesa unitamente a uno strumento agevole, non formale, sostanziale, che si staccasse dalla formalità della legge sul bilancio per poter intervenire tempestivamente con provvedimenti ritenuti utili, anzi necessari. Pertanto abbandonerei le discussioni sulle proposte di concentrare ad anni alterni l'approfondimento del supporto sostanziale della legge formale del bilancio dello Stato, lasciando proprio al Parlamento questa possibilità di intervenire tempestivamente con delle norme di legge che si possono classificare, secondo una visione corretta, dal punto di vista della giuspubblicistica, come norme-provvedimento. Ecco perchè non condivido l'analisi che questa mattina ha fatto il senatore Colajanni, presidente autorevole della Commissione bilancio e programmazione, circa l'articolo 14 che darebbe l'impressione che si voglia stabilire, nell'attesa che la legge venga discussa, una determinazione qualsivoglia non rigorosamente motivata e determinata. Egli inoltre ha considerato gli articoli 31, 32 e 33 di finanziamento della spesa sanitaria come in contrasto con le disposizioni del disegno di legge ancora all'esame del Parlamento, praticamente affermando che si fa una gara se i primi possono venire modificati dalle altre e le altre dai primi secondo i tempi nei quali l'*iter* parlamentare si esaurisca; ha criticato l'articolo 53, che, anche secondo me, rischia di rendere inutilizzabile l'elenco di voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in via di attuazione, e così via; ha ritenuto che l'articolo 50 sia una norma incerta nel suo ambito, nella sua funzione, nelle sue dimensioni. Ma io ritengo che proprio ci troviamo di fronte — e, attraverso la legge finanziaria, non è possibile altrimenti — ad una catena i cui anelli sono delle norme-provvedimento. Pertanto non vedo come la legge finanziaria così concepita potrebbe essere omogenea, organica, articolata, vertebrata. Ora, se i singoli provvedimenti debbono essere criticati perchè non raggiungono, non possono raggiungere gli obiettivi che i singoli provvedimenti si propongono, questa è una questione di merito che potrà anche essere utilmente esaminata, ma ritengo che, trattandosi di norme-provvedimento, di provvedimenti diversi, la critica fatta non sia valida perchè ci troveremo sempre di fronte ad una corona « che le preghiere aduna » e ciascuna preghiera avrà una propria autonomia e un proprio contenuto.

Per quanto riguarda il merito, ho detto all'inizio che siamo di fronte ad un esperimento che mi auguro abbia un risultato positivo per la chiarezza, soprattutto per la disinvoltura con cui possiamo prendere dei provvedimenti, a differenza di quanto avveniva precedentemente quando ci trovavamo di fronte ad un disegno di legge meramente formale che non ammetteva modificazioni che sono state rese possibili dal nuovo sistema legislativo. Non posso nemmeno condividere certe critiche, anche se non abbiamo potuto avere il bilancio di cassa nè, secondo le affermazioni del ministro Pandolfi, ci sono le premesse per averlo nel 1980 in base alla nuova disciplina sulla contabilità generale dello Stato, cosa questa che avrebbe consentito di avere un quadro di carattere generale, eloquente, preciso e con la indicazione chiara di una politica di bilancio che, fino ad ora, è sempre mancata, almeno nella interpretazione del Parlamento. Noi potevamo, dal disegno di legge formale, concepire

una politica di bilancio diretta a determinati scopi che potevano risultare dalla relazione previsionale e programmatica, dalla politica economica esposta dal Governo, ma tale politica non poteva essere individuata in quello schema che rappresentava sempre qualche cosa di rigido, che non ammetteva interpretazioni.

L'impostazione impone delle scelte e vi è una scelta ulteriore da compiere. Il piano triennale ha infatti dinanzi a sè due prospettive alternative: rivalutare seriamente gli andamenti interni ed internazionali della nostra economia la quale, se lasciata a se stessa, rischierebbe di trovarsi ad anni alterni davanti agli stessi nodi che abbiamo faticosamente superato nel 1974, nel 1975, nel 1977 e dare una risposta che sarebbe diversa solo perchè, invece di ricorrere a misure di controllo valutario, di restrizioni creditizie, di riduzione della domanda interna, intenderebbe utilizzare gli spazi di maggiore libertà conseguiti dal successo della politica di stabilizzazione per concentrarsi in una manovra di riduzione e di riqualificazione della spesa pubblica e di contenimento del costo del lavoro. Si tratterebbe così — questa è l'interpretazione — di lasciare in questo arco di tempo più spazio agli investimenti e di ottenere da una parte una inversione di tendenza nella spirale inflazionistica e dall'altra la garanzia di una certa razionalizzazione dell'apparato produttivo.

L'altra ipotesi, onorevoli colleghi, può sottolineare, pur nella valutazione coincidente dei pericoli che si presentano, la gravità pregiudiziale che ha assunto il fenomeno della disoccupazione che era apparso avviato a soluzione negli anni che furono detti, forse impropriamente, del miracolo italiano e che si è andato ispessendo nei suoi caratteri strutturali per rinsaldarsi, specialmente nel Mezzogiorno, con le cause di antica arretratezza, con inevitabili effetti delle politiche congiunturali del più recente periodo.

Il piano triennale dovrà chiarirci le posizioni, dovrà suggerirci le linee maestre da seguire; potremmo interpretare, suggerire, spingere una determinata politica che veda il raggiungimento degli obiettivi. Ho detto prima che i due punti cruciali della situazione, che stanno alla base anche di quel documento che è passato nella cronaca politica come il piano Pandolfi, sono la riduzione relativa del costo del lavoro e la riqualificazione e riduzione della spesa pubblica, destabilizzante nella sua dilatazione continua e senza sosta. Al fine di raggiungere nel triennio 1979-1981 lo sviluppo dell'occupazione, la stabile crescita del reddito e il riavvicinamento del tasso di inflazione a quello prevalente negli altri paesi industrializzati, dobbiamo compiere ogni sforzo perchè questi due fattori destabilizzanti possano essere attenuati nella loro forza deflagrante.

Ho sentito stamane in quest'Aula indicare che questi obiettivi non possono essere raggiunti se non attraverso una deflazione: e il senatore Andreatta, nella sua brillante relazione, aveva messo in guardia sulla necessità che i provvedimenti creino delle situazioni graduali, quanto meno nella loro dinamica, altrimenti ci troveremmo di fronte, in un caso o nell'altro, a dei fenomeni veramente negativi; ma ho sentito dire stamattina che questa situazione si è fortemente aggravata e che il Mezzogiorno pagherà duramente le conseguenze della recente politica governativa, in modo particolare per la adesione improvvisa dell'Italia al sistema monetario europeo. Da questa proposizione è venuta una dura requisitoria contro la politica del Governo.

Debbo dire, onorevoli colleghi, anche non facendo parte della maggioranza ufficiale che sostiene il Governo, che in materia di dinamica economica bisogna sempre considerare le cose da un'ottica politica, ma non meramente politica: non può mai disgiungersi il tecnicismo da una valutazione di carattere politico; la politica pura non deve mai prendere la mano. Siamo d'accordo che i provvedimenti hanno talvolta delle conseguenze di carattere paradossale, siamo d'accordo che talvolta abbiamo assistito a fenomeni in contrasto con le costanti della economia; abbiamo assistito ad una svalutazione verticale della lira che, invece di portare la produzione industriale a livelli superiori e di aumentare e moltiplicare le esportazioni, dopo il 1974 ha determinato un fenomeno inverso; ma ci sono delle co-

stanti che, come fenomeni collettivamente tipici, si debbono ripetere, naturalmente con correzioni, perchè non è dato di poter navigare senza gli strumenti tarati, con le correzioni di rotta che sono necessarie.

Nego che l'adesione al sistema monetario europeo sia la premessa del disastro nazionale; nelle discussioni che vi sono state in questa Aula, non sono stato entusiasta, almeno dal punto di vista tecnico, di decisioni che non fossero precedute da una fase diplomatica intensa e attraverso l'ottenimento di garanzie; non mi sono fatto abbagliare dal luccichio del cosiddetto « scudo » ma ho cercato di ragionare obiettivamente, avendo dinanzi agli occhi il fine della tutela degli interessi della comunità nazionale.

Devo dire che avrebbe commesso un grosso errore il Governo a non prendere la decisione che ha preso di aderire al sistema monetario europeo e — ne avremo le conseguenze quanto prima — non ritengo che questa adesione possa portare quei risultati deflattivi che sono stati questa mattina sottolineati con vigore nell'intervento del senatore Colajanni. Le ragioni sono queste: siamo stati la culla dei patti che hanno creato la CEE; siamo stati una componente essenziale della CEE, anche se in determinati momenti ci hanno giudicato dei malati che esportavano nella Comunità il contagio dell'inflazione, anche se talvolta siamo stati lasciati nell'anticamera o addirittura fuori della porta quando si sono prese decisioni importanti, riflettenti anche il sistema monetario europeo.

Probabilmente la responsabilità era nel comportamento dell'Italia che talvolta adottava passivamente dei provvedimenti di carattere meramente demagogico, senza minimamente tener conto dei suggerimenti — perchè abbiamo sempre rivendicato e rivendichiamo la nostra indipendenza — della logica economica. Ora la nostra moneta, dopo che il dollaro si sganciò il 14 agosto 1971 dalla parità aurea, che vide con atteggiamento favorevole i patti che sono passati nella cronaca politica come gli accordi smithsoniani del 18 dicembre 1971, aderì, con una certa disinvoltura, al serpente monetario europeo del 1972 e assistette prima all'uscita forzata, cioè alla espulsione dal basso della banda di oscillazione inferiore, dell'Inghilterra; poi insieme al franco francese, sia pure in tempi diversi, dovette lasciare, definitivamente, il serpente monetario perchè la propria economia non era armonica, almeno per quanto concerne i riflessi della banda di oscillazione, con le economie degli altri paesi. La Francia volle ritornare, forte della sua surriscaldata, o ritenuta tale, economia, ma soprattutto dell'eredità di gelosia e di prestigio del generale De Gaulle, e dovette poi abbandonare, definitivamente, il serpente, che vivacchiò con il marco tedesco e con qualche altra moneta europea minore.

Se dovessimo giudicare con questi precedenti, potremmo anche avere dei dubbi circa la bontà e la validità della nostra politica finanziaria e valutaria di questi ultimi anni e di questi ultimi mesi. Ma qui si tratta di un'altra cosa: molti non hanno ancora compreso che si tratta di decisioni che impongono un metodo tutto diverso, non ancora per l'innanzi sperimentato. Vi siete mai chiesti perchè, dopo gli accordi di Bretton Woods, che hanno seguito la conferenza di San Francisco, per anni, fino al 1971, la nostra parità con il dollaro è rimasta fissa, malgrado che all'interno l'inflazione galoppasse in confronto all'inflazione degli altri paesi europei ed extraeuropei? Perchè era il sistema che irretiva con le sue maglie, con l'esistenza del Fondo monetario internazionale, con la nostra partecipazione e con la nostra possibilità di adire gli sportelli del Fondo; comunque era il sistema monetario internazionale che permetteva la stabilità dei cambi — sia pure relativa entro piccole oscillazioni — e in particolare, per quanto ci riguarda, della nostra moneta. Abbandonato tutto questo, abbiamo assistito, dopo vari tentativi, al ciclone che imperversando in Europa, ha investito la lira, sì, ma anche il franco francese e più volte la sterlina, che sono stati nell'occhio del ciclone. Si sono salvate solo le monete forti sia per una base monetaria ristretta — ed esempio classico ne è il franco svizzero — sia per una inflazione quasi inesistente, almeno come fenomeno destabilizzante.

Ed oggi, onorevoli colleghi, dopo Copenhagen, dopo il Consiglio dei ministri finanziari della CEE del 19 giugno 1978 a Bruxelles, dopo l'incontro di Brema (Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 7-8 luglio 1978), dopo un'attività diplomatica intensa del nostro Governo con il cancelliere Schmidt e con Giscard d'Estaing che aveva abbandonato le velleità del generale De Gaulle ed era sceso, come economista avveduto, a miglior consiglio per una politica economica che, sia pure in parte, aveva iniziato il presidente Pompidou; oggi — dicevo — si tratta di far parte di un sistema complesso che non ha più il dollaro con una parità centrale che disegna un tunnel di oscillazione, ma una cosiddetta griglia di parità delle monete non con una unità di conto, ma con una unità monetaria paragonabile all'unità di conto europea (*European Currency Unit*) che i francesi hanno battezzato l'*écu*, lo scudo; lo scudo che segna il punto di riferimento per le divergenze delle singole monete, cioè per l'avvicinamento alla soglia di divergenza, alla zona di pericolo.

Abbiamo avuto facilitazioni che probabilmente non sono sufficienti a ripararci le spalle da eventuali attacchi della *hot money* che è sempre in agguato; sarebbe stato probabilmente molto meglio che oltre l'Irlanda anche l'Inghilterra avesse partecipato; avremmo avuto le spalle maggiormente coperte. Ma noi, ripeto, siamo nella situazione di poter pretendere ancora degli aiuti. E certo quello che ci è stato dato non è sufficiente a ripararci delle disavventure che potrebbero capitare alla nostra moneta. Sta qui la possibilità, entrando nel concerto europeo, di poter pretendere delle garanzie maggiori e degli automatismi negli aggiustamenti. Altrimenti noi avremmo abbandonato qualsiasi contatto con l'Europa ed avremmo creato una situazione di disagio non solo per quanto riguarda la nostra economia, ma anche il concerto economico tra paesi della CEE. Era un bivio: *hic Rhodus hic salta*; o noi abbandonavamo il concerto europeo, oppure dovevamo aderire con tutti i rischi, ma con la volontà politica — ecco la volontà politica che supera il tecnicismo — di addivenire a cancellare quei due fenomeni destabilizzanti attraverso l'attuazione delle previsioni per il triennio 1979-1981 (lo sviluppo dell'occupazione ed anche la stabile crescita del reddito, il riavvicinamento del tasso di inflazione a quelli prevalenti negli altri paesi industrializzati).

Era una carta che dovevamo giocare e non era dato a noi di abbandonarla. Dunque è lontano ormai il sogno di Monnet, il piano Werner, il piano Barre, le rievocazioni e le invocazioni di Schiller, di Jenkins ed anche il *diktat* di Schmidt e di Giscard d'Estaing. Siamo nella posizione ormai oggi di poter coscientemente negoziare dei sistemi che ancora non coronano il sistema economico europeo. Noi dovremmo raggiungere attraverso il Fondo monetario europeo (FME), che sostituirà il Fondo europeo di cooperazione monetaria (FECOM), degli interventi automatici, quando le monete che compongono la costellazione del sistema monetario arrivano alla soglia di divergenza, senza lasciare ai singoli componenti del concerto europeo decisioni in merito ed interventi, probabilmente tardivi, degli altri componenti della Comunità economica europea.

In questo modo andremo tranquillamente a fronte alta prospettandoci per i prossimi anni l'avvio di una politica di programmazione. Si può parlare di previsioni fondate, e ritorno alla legge finanziaria, in primo luogo sulla realizzazione della manovra finanziaria pubblica. Le prospettive non sono certo ottime, ma sono tranquillanti. Le esportazioni dovrebbero registrare un incremento in termini reali lievemente inferiore a quello avutosi in questi anni in sintonia con l'evoluzione della domanda mondiale. Le importazioni, data la accresciuta domanda interna, dovrebbero seguire una sostanziale ripresa e raggiungere un tasso in armonia con la media comunitaria. Il saldo della bilancia dei pagamenti dovrebbe ancora risultare solidamente positivo. Aggiungo, onorevoli colleghi, che le notizie di queste ultime ore, cioè della programmazione dell'aumento del prezzo del petrolio, porranno ancora delle

difficoltà, si ritornerà a parlare di *oil deficit* ed è in questa posizione di componenti di una Comunità, a mio avviso, che possiamo guardare con maggiore tranquillità i pericoli da affrontare e questa enorme difficoltà per la gracilità strutturale della nostra economia.

Onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole alla legge finanziaria da parte del Gruppo di democrazia nazionale, nella speranza — non voglio dire certezza — che le difficoltà saranno superate con l'apporto, da parte di ciascuna forza politica, della esperienza, della volontà concreta di lasciare alle spalle il tunnel che abbiamo cominciato ad attraversare nell'ormai lontano 1974.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Carollo. Ne ha facoltà.

C A R O L L O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, io non scoprirò certamente nulla di nuovo se qui ricordo quanto sia rilevante il peso, il ruolo, della politica della spesa pubblica sull'intero assetto economico di un paese.

L'impatto, però, fra enormi volumi finanziari, regolati in termini di spesa pubblica, con la realtà economica di un paese può essere, a volte, non positivo ma negativo e perverso. Credo che tutti, esperti e politici, abbiano negli ultimi anni sottolineato più e più volte che il rapporto fra la realtà economica italiana, gli obiettivi di ripresa e di sviluppo con il carattere e il ruolo e l'incidenza della spesa pubblica è stato un rapporto quanto meno anomalo, certamente non positivo.

Non starò a ricordare i dati nel dettaglio, ma basta tener presente che, a fronte di un prodotto interno lordo, per il 1978, intorno ai 200.000 miliardi di lire, la spesa pubblica di competenza ammonterebbe al 56-57 per cento. E non tutta, ma solo quella dipendente dallo Stato; il che significa che se si aggiunge l'altra spesa pubblica, oggi per la verità non eccessiva rispetto a quella centralizzatrice e assorbente dello Stato, arriveremmo ad una percentuale maggiore. In termini di cassa siamo sugli 82.500 miliardi di lire a fronte dei 107.000 miliardi di competenza. E se tutti abbiamo riconosciuto non costruttivo ma perverso e quindi suscettibile di correzioni l'impatto fra la spesa pubblica e la realtà economica, ci chiediamo adesso: quali correzioni occorre apportare? E su che cosa? Per quali obiettivi? Questi problemi dovrebbero essere affidati in parte alla legge finanziaria per il contributo che essa può dare. Il Governo lo ha già detto: si tratterebbe di una manovra di finanza pubblica. Ma quali obiettivi avrebbe? Dovrebbe avere l'obiettivo, secondo la nota di presentazione del disegno di legge, di riportare la nostra economia su di un sentiero di « crescita stabile e di riequilibrio economico ». Certo, non la legge finanziaria da sola potrebbe riuscirci, ma, una volta definita, dovrebbe almeno contribuire a raggiungere l'obiettivo della crescita stabile e il riequilibrio economico.

Allora ci chiediamo (se lo saranno chiesto i colleghi sia in Commissione sia anche in Aula) Confidato questo ruolo, questo compito alla legge finanziaria, si può dire che essa così come esce dal Parlamento corrisponda al ruolo che le è stato assegnato? Effettivamente contribuirà a raggiungere gli obiettivi di correzione secondo le indicazioni e le speranze vuoi del Governo, vuoi del Parlamento? In sostanza questa legge finanziaria è efficace e quindi coerente con l'obiettivo di crescita stabile e di riequilibrio economico? Ad un primo esame responsabile fatto in Commissione ed anche qui in Aula è emerso che in effetti l'incidenza della legge, così come essa si presenta, non è eccessiva; è piuttosto modesta in rapporto a quegli obiettivi di fondo che sono stati posti all'intera politica economica di cui la legge finanziaria sarebbe uno strumento, non risolutivo di per sè, ma contribuente. Nel rapporto fra spese correnti e spese produttive, la legge finanziaria avrebbe dovuto porsi il problema del suo intrinseco carattere distorsivo, visto che il rapporto fra spesa corrente e spesa per investimenti è un rapporto sperequato a danno di quest'ultima. Almeno da cinque o sei anni non si ha risparmio pubblico, anzi la stessa spesa corrente non è nemmeno finanziata per intero dal reddito tributario dello Stato, ma si è dovuto ricorrere in

larghissima misura all'indebitamento nelle varie forme consentite. Cosa fa al riguardo la legge finanziaria? Non diminuirebbe le esistenti spese correnti, ma ne frenerebbe la progressione, vale a dire quella che il sottosegretario Tarabini chiamerebbe evoluzione inerziale della spesa. Noi avremmo cioè non il blocco, ma il contenimento della tendenza perversa. È un risultato, non c'è dubbio, però evidentemente modesto rispetto alla gravità del male che esiste.

Poi ci sono le eliminazioni delle distorsioni nella funzione di intermediazione finanziaria del Tesoro ed è questo un risultato notevole, anche se la incidenza di questa manovra non ha sulla spesa pubblica effetti assai rilevanti. Comunque è un segno di un certo ordine interno anche nel rapporto fra Stato, regioni, enti locali, enti previdenziali e mutualistici: e questo è un fatto positivo.

Però, senza entrare necessariamente nel dettaglio dei dati che so essere stati ricordati e spiegati molto autorevolmente da non pochi colleghi, non si può non ricavare una conclusione da questo tentativo di correzione del rapporto tra spesa corrente e spesa in conto capitale: la legge finanziaria incide in misura più modesta di quanto fosse obiettivamente necessario. Si può dire che permangono alcuni aspetti un po' astuti nel bilancio. Quando si hanno dei trasferimenti in conto capitale in favore di enti a partecipazione statale (EGAM, autostrade SARA, Enel) per 2.682 miliardi di lire, ci viene da chiedere se, in effetti, a parte la dizione formalmente corretta di trasferimenti in conto capitale, questi capitali trasferiti dallo Stato abbiano o abbiano già avuto come fine l'aumento della produzione, il miglioramento delle strutture produttive dei vari enti beneficiari. Si tratta invece sostanzialmente di trasferimenti per pagare perdite e non già per moltiplicare o potenziare gli investimenti.

Se poi si aggiunge la previsione molto orientativa della nuova spesa sanitaria, che non si sa se effettivamente sia di 2.440 miliardi in più rispetto a quella attuale, anche perchè il Ministero del tesoro allo stato degli atti non può avere elementi precisi di valutazione, si può facilmente affermare che il problema della spesa corrente non ha correttivi incisivi e notevoli con la legge finanziaria. Poi vedremo perchè questo obiettivo di fondo non è stato possibile e non è possibile raggiungere con la immediatezza e l'ampiezza che il facile messianesimo politico ama rinfacciare alla Democrazia cristiana come sua colpa per incapacità o indolenza.

Ci sarebbe dovuta essere la manovra sui residui passivi, i quali continuano a crescere. Solo per il 1978, a parte i residui che ci trasciniamo dagli anni passati, su 107.000 miliardi e 807 milioni di competenza soltanto 82.050 miliardi sarebbero spendibili in termini di cassa, sempre che si verifichino determinate condizioni come prudentemente avverte lo stesso Governo. Il che significa che, siccome quelle condizioni presumibilmente entro il 31 dicembre non possono avverarsi, gli 82.050 miliardi potranno al massimo diventare 78.000 miliardi. E allora ci saranno altri residui passivi che si aggiungeranno a quelli fisiologici degli anni passati e a quelli che si accumulano patologicamente a fine 1978 e da tre anni a questa parte

Sono state tuttavia fatte delle operazioni, come è stato certamente ricordato, di diminuzione di alcune poste di stanziamento per il 1979, il 1980 e il 1981. Facendo un po' di conti elementari, si ha che per il 1979 vi sono riduzioni di 1.523 miliardi e 500 milioni di lire per stanziamenti autorizzati con legge e aumenti per 657 miliardi. Abbiamo in definitiva delle diminuzioni per 865 miliardi e 678 milioni: un'operazione modesta a fronte di 10.585 miliardi di lire che vanno iscritti in bilancio, in quanto 10.585 miliardi di lire rappresentano la somma globale delle varie autorizzazioni di spesa poliennale le cui poste di stanziamento vanno ripartite negli anni. E nel 1979 ammontano a 10.000 e più miliardi di lire. Certo, non si considerano neanche i residui del bilancio dello Stato, quei residui che vanno visti anche nel rapporto fra Stato e regione e fra regione, a sua volta, ed enti locali.

È una manovra difficile, un ridimensionamento dei residui passivi abbastanza sofferto, con risultati certamente più modesti di quelli desiderati. E là ove una certa operazione si è fatta (vedi legge del quadrifoglio e legge n. 675 sulla riconversione industriale)

c'è da ricavare una considerazione ancor più maliconica: ci sono molti residui che non possono essere spesi per via delle procedure lente che il Parlamento legiferando ha previsto. E desidero qui dirlo e sottolinearlo, perchè non posso accettare certe critiche che in maniera unilaterale e ingenerosa vengono formulate da alcuni colleghi della sinistra nei confronti della Democrazia cristiana al Governo: « che non sia un alibi » — è stato detto da loro — « un alibi giustificativo del ritardo, il fatto che ci siano procedure così lunghe ». Ma le procedure così lunghe non sono una scoperta dell'ultima ora: i tempi istruttori che si sono moltiplicati nella legge n. 675 in particolare erano stati lamentati da molti di noi e dallo stesso Governo nel momento in cui la legge veniva esaminata dal Parlamento.

Allora fu detto: ma come, voi intendete eliminare tutte queste istruttorie che invece coinvolgerebbero le regioni, gli enti locali, e garantirebbero un decentramento delle responsabilità e quindi una democrazia più intensa, più sostanziale, più operativa, più efficace? Le conseguenze però sono queste: dopo due anni circa l'industria italiana non ha potuto avvalersi di una lira della legge n. 675 e l'agricoltura italiana non ha potuto avvalersi efficacemente della legge del « quadrifoglio » perchè le regioni non hanno predisposto tempestivamente i piani. Non si vorrà adesso accusare il Governo centrale del fatto che le regioni non hanno presentato i piani senza i quali il finanziamento rimane impossibile.

Quando il senatore Bollini in Commissione si lamentava del fatto che non sarebbero state illustrate alcune ragioni per le quali si sono accumulati i residui passivi su determinate leggi autorizzative di spese pluriennali, forse dimenticava che esiste il secondo volume...

B O L L I N I . Che è la copia del primo, senatore Carollo; forse lei non ha letto il primo.

C A R O L L O . Il secondo non è la copia del primo perchè ci sono dei capitoli precisi...

B O L L I N I . In cui non c'è scritto niente.

C A R O L L O . ... in cui è spiegato per quale motivo alcune spese non sono state fatte tempestivamente secondo i programmi e le speranze. Forse lei non avrà voluto ricordare o non vuole ricordare a se stesso quello che è scritto, sia pure in maniera molto sintetica, nella prima parte del secondo volume della relazione previsionale e programmatica.

Allora, in che cosa può consistere la manovra di finanza pubblica proposta dal Governo a mezzo della legge finanziaria, visto che nell'area dei residui passivi la manovra è modesta e nell'area del rapporto spese correnti-spese in conto capitale l'incidenza è pur essa modesta? La legge finanziaria in particolare conta di svolgere una manovra affidandola ai lavori pubblici; si tratta di 1.262 miliardi di lire più 3.000 miliardi in tre anni e quindi sostanzialmente di 2.500 miliardi nel 1979 e 4.500-5.000 miliardi in quelli successivi. Può una manovra di finanza pubblica affidarsi esclusivamente alla politica dei lavori pubblici pur tanto necessaria ed utile? Certamente no.

Dette queste cose in maniera così succinta, qualche collega potrà chiedermi: lei allora critica e condanna la legge finanziaria così come è stata proposta dal Governo e approvata all'unanimità dal Parlamento? In verità la mia è una considerazione malinconica e amara che non coinvolge il Governo ma tutti coloro che nel paese sono responsabili dell'equilibrio economico, della crescita economica e che hanno un ruolo determinante nello sviluppo economico del paese.

Non è solo il governo della spesa pubblica e di certi flussi finanziari che risolve il problema della crescita economica del paese, del suo equilibrio economico, della ripresa nella stabilità. Ci sono altri fattori senza il cui contributo e la cui incidenza nessun governo e nessuna manovra di finanza pubblica potrebbero mai raggiungere obiettivi ottimali e corrispondere alle esigenze della popolazione. La verità è che ci troviamo, e da tempo, di fronte ad una politica economica che non poteva non portare all'irrigidi-

mento di determinati obblighi di spesa, non positiva, non costruttiva, non produttiva di ulteriori risorse (parlo della spesa pubblica). Il governo del paese, che non è solo governo dei ministri, governo delle alleanze parlamentari, ma è anche governo dei fattori del lavoro e del capitale, e dell'armonia di questi fattori, non ha alcuna possibilità di vera, costruttiva, concreta politica economica se esso o non esiste o esiste per azioni assai contraddittorie e disarticolate.

Vorrei chiedere ai colleghi del Partito comunista italiano se ricordano alcuni passi fondamentali del loro progetto di sviluppo a medio termine, là dove testualmente è scritto: « Ai fini del raggiungimento di un effettivo sviluppo di una economia del paese, la creazione di condizioni di effettivo sviluppo per le imprese va connessa ad una politica attiva del lavoro che abbia come punto di riferimento l'elevamento della produttività del sistema, ad una riduzione dell'enorme incidenza attuale degli oneri sociali sul costo del lavoro e ad interventi specifici volti a rimuovere cause di debolezze e di squilibrio cronico delle imprese, le quali possono e debbono tornare ad essere nel quadro della programmazione sede di effettiva accumulazione e debbono vedere modificato, con politiche rivolte a favorire l'afflusso diretto di risparmio al di fuori dell'intermediazione bancaria, il rapporto attuale tra capitale proprio ed indebitamento ». Questo scritto è, mi pare, del 1977. È detto quindi testualmente, se comprendo bene, dal Partito comunista italiano che occorre l'aumento della produttività, e non solo attraverso i miglioramenti tecnologici, ma anche attraverso l'aumento di produttività per unità di prodotto, cioè a dire l'aumento della produttività attraverso il fattore lavoro, con l'equilibrio del conto economico di impresa. Quindi l'impresa rimarrebbe soggetto dello sviluppo economico, e il governo dell'impresa non potrebbe e non dovrebbe essere snaturato e falsato con l'introduzione più o meno surrettizia di un governo diverso da quello fisiologico e corretto. L'impresa dovrebbe avere garanzia di effettiva accumulazione, l'impresa dovrebbe avere una solidità di conto economico tale da consentire una espansione o almeno un incoraggiamento dell'azionariato, la fine dell'intermediazione bancaria assistenziale, la fine dello Stato assistenziale. Solo così sarebbe possibile non ricorrere all'afflusso di capitali onerosi dentro l'impresa. Ma dentro l'impresa capitali non onerosi entrano se l'impresa garantisce redditività e se per l'impresa l'investimento appare conveniente.

Queste cose sono state scritte da parte del Partito comunista italiano nel progetto a medio termine. Pertanto debbo intendere che non pochi princìpi di carattere, diciamo così, largamente liberale sono stati assorbiti da parte del Partito comunista italiano. Perchè? Per arrangiarsi di fronte alla storia, di fronte alla cronaca? Forse, per quel che mi è stato riferito, anche il collega stimato, senatore Colajanni, parlando di arrangiamento ed alludendo a torti e a colpe della Democrazia cristiana che non sarebbe coerente nel modo di governare, che darebbe prove di contraddittorietà nel modo di scegliere certe politiche e poi di applicarle, finisce anche lui col dover essere vittima e protagonista di un certo arrangiamento di carattere propagandistico-ideologico.

In questi ultimi tempi sembra che tutti siano portati, uomini politici di media levatura e uomini politici di vertice, a trasformare l'istituto dell'arrangiamento in una specie di alibi, in una specie di difesa di fronte al travaglio ed alla convulsione dei tempi presenti. Si ha quasi la tendenza a nascondere, a mimetizzare, ad usare la parola non tanto per scoprire e fissare la verità quanto piuttosto, molto spesso, per renderla equivoca.

Ed un equivoco c'è, a mio giudizio, tra ciò che io leggo con compiacimento nel progetto a medio termine del Partito comunista e quel che mi è sembrato il comportamento dello stesso Partito in fatto di politica economica negli ultimissimi tempi. Non si può, a mio giudizio, affermare alcune cose così notevoli e così fondamentali per poi non pensare in maniera molto concreta di applicarle nella politica quotidiana che non è soltanto quella dei ministri: è anche quella — dicevo — dei fattori del lavoro e della produzione e cioè delle categorie sociali.

## Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(*Segue* C A R O L L O). Quando si viene a dire, specie in questi ultimi giorni, che è preferibile ancora affidare alla finanza pubblica il ruolo di stimolatrice della domanda interna, non si fa altro che chiedere, in definitiva, una maggiore domanda monetaria, nonostante il sistema in atto sia incapace di corrispondere un'adeguata percentuale di risorse reali. Ma già da un anno e mezzo, due anni, credo, si ha uno stimolo permanente a che aumenti la domanda monetaria nelle varie forme distribuita tra le categorie sociali, senza che nello stesso tempo si possa riscontrare un impegno da parte di tutti, ivi compreso il fattore lavoro, perchè alle maggiori masse monetarie corrisponda una maggiore massa di risorse reali prodotte in termini competitivi tali per cui, aumentando la domanda interna, essa sia nelle condizioni di non pregiudicare la soddisfazione della doverosa e, per noi, essenziale domanda esterna. Qualora però dovesse aumentare la domanda interna senza che nello stesso tempo fosse il paese nelle condizioni di garantire a se stesso un maggior mercato esterno, la conseguenza sarebbe quella di tentare di finanziare l'economia attraverso l'inflazione. In verità esistono partiti politici come il PCI e il PSI, e non solo partiti politici, pronti a sostenere con astuzia e con ipocrisia una politica del genere.

Un siffatto orientamento però non è tale da garantire il destino dei disoccupati. Il destino dell'Italia è europeo e non quello di paese sottosviluppato afro-orientale... (*Interruzione del senatore Ricci*). L'Arabia Saudita, senatore Ricci, non è sottosviluppata; io parlo di paesi sottosviluppati. Certo sappiamo che ricollegare il nostro paese all'ordine economico e produttivo, all'equilibrio economico degli altri paesi europei comporta minore ipocrisia ed astuzia nella conduzione dell'economia del nostro paese e dei rapporti tra le categorie, il Governo e le imprese. In tal caso non sarà certamente facile dare ad intendere che il Governo possa trasformare l'acqua in vino, moltiplicare i pani come spesso si evince dalla propaganda così cara al senatore Colajanni secondo cui, essendo certamente grave la situazione economica del paese, dovrebbe essere facile ricondurne la responsabilità unica ai governi che, tra l'altro, sono giudicati arroganti.

Ma chi può negare che il destino dei disoccupati sia nelle mani degli occupati? Non è nelle mani della legge finanziaria, del rapporto spese correnti-spese in conto capitale, ma è nelle mani degli occupati, di coloro che hanno la capacità di moltiplicare le risorse reali del paese in termini di produttività migliorata per ora lavorata, in termini di miglioramento tecnologico, di maggiore impegno per la conquista dei mercati, di ordine, di intelligenza nella penetrazione dei mercati internazionali. Certo il complesso di questi fattori può portare a considerare con minore malinconia il problema del Mezzogiorno di cui spesso si parla. In ogni cosa ormai si introduce il Mezzogiorno quasi come alibi o per sostenere determinati provvedimenti o per minacciare determinate polemiche: la verità è che non abbiamo risorse reali sufficienti in atto per poter affrontare nel breve periodo il problema del Mezzogiorno e continueremo a non avere risorse reali se nello stesso tempo non si fanno carico le categorie interessate e protagoniste, quelle che hanno un ruolo di governo effettivo nel nostro paese, di aumentare la produzione nell'unità di tempo e di porsi il problema delle compatibilità. Diversamente non si può ricorrere alla facile polemica nei confronti del Governo e della stessa Democrazia cristiana ingiustamente accusati di non avere neanche capacità di prendere coscienza di questi problemi, di questi rapporti, di queste connessioni. D'altra parte quale guadagno hanno avuto gli stessi operai occupati? Nessuno.

Sì, è vero, che da sette anni a questa parte hanno raggiunto un livellamento a loro favorevole — e ne siamo lieti — rispetto ad altri percettori di stipendi e di salari, ma nello stesso tempo in cui i salari monetari sono aumentati, per una politica di scarsa attenzione e di forte speculazione polemica, in termini reali, nonostante la scala mobile, nonostante i contratti integrativi aziendali, nonostante i contratti nazionali, i salari in verità non sono aumentati al passo dell'inflazione. Se è vero, come è vero, che dal 1970 ad oggi nell'ambito industriale il percettore di salario ha visto aumentato per il 253 per cento il proprio salario, in termini reali ha visto diminuito del 5-7 per cento la propria capacità di acquisto. Pertanto non ci hanno guadagnato neanche loro, gli occupati.

Allora non andiamo a rimpicciolire le polemiche o a renderle pretestuose con il semplice richiamo alla legge finanziaria, nè andiamo a renderle pretestuose con una presentazione falsata del rapporto fra l'Italia e gli altri paesi europei in fatto di scudo e in fatto di SME. Cosa significa paventare maggiori e unilaterali sacrifici da parte dei lavoratori? Significa falsificare la verità, perchè anche quando lo SME non c'è stato, e non c'è stata una politica europea dei cambi fissi, egualmente il Mezzogiorno è rimasto quel che è, egualmente i disoccupati ci sono stati, egualmente il salario reale non ha avuto i grossi progressi che in termini monetari sembrerebbero così appariscenti. Piuttosto da una crescita equilibrata, da un rapporto costruttivo tra fattori del lavoro, della produzione e dell'autorità politica, soltanto da un'intesa operativa, per certi aspetti doverosamente rischiosa, può nascere una politica di autentica austerità, vale a dire una politica dei redditi. È vero, voi della sinistra avete chiamato questa politica dei redditi « politica di austerità »; le parole possono servire per differenziarsi, anche quando i fatti rimangono identici. Ma si può mai svolgere una politica economica che non tenga conto del reddito che si crea in un paese? Può mai concepirsi uno sviluppo economico che non sia uno sviluppo armonico dei redditi? E se in definitiva dallo SME viene questo obbligo, per quale motivo dobbiamo dire di no? Forse perchè l'inflazione strisciante, dovuta anche alla graduale espansione dei quantitativi monetari che non corrispondono ai quantitativi reali del reddito del paese, sia più conveniente?

Ecco, a questi interrogativi occorre rispondere una buona volta con poca ipocrisia e con poca astuzia perchè soltanto così, a mio giudizio, non tanto il destino di un Governo possa essere salvo quanto piuttosto il destino di lavoro del popolo italiano, il destino di lavoro del Mezzogiorno che non va salvato con le parole e con le manifestazioni ma unicamente con l'impegno di lavoro in un equilibrio di crescita e in un rapporto stabile fra i fattori fondamentali dello sviluppo. Allora può darsi che taluni potranno trovare più difficoltà a farsi intendere dalla popolazione; ma è preferibile questo piuttosto che sia la popolazione, sia il popolo italiano a trovarsi fuori della storia: in tal caso reagirebbe per travolgere la storia presente e darsene una diversa, qualunque ma diversa, nel futuro. È forse questo che volete: una storia qualunque? Noi vogliamo una storia sempre nuova ma non qualunque. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

A N D R E A T T A , *relatore*. Gentile Presidente, onorevole rappresentante del Governo, cari colleghi, i Gruppi hanno espresso la volontà di votare tutti questa legge; ma nello stesso tempo varie obiezioni sono state sollevate nel merito della legge, e io non sarei in grado di rispondere se non accettando la gran parte delle obiezioni che sono state fatte. Credo che effettivamente alcune delle intenzioni del legislatore quando ha introdotto questo strumento della legge finanziaria non siano state sempre rispettate. In particolare questa è diventata per molti versi una legge pacchetto di spesa, anzichè una legge che portasse ad una revisione verso il basso della legislazione esistente lasciando a leggi particolari, che avrebbero potuto meglio chiarire l'organicità degli interventi, la

valorizzazione della manovra di rilancio degli investimenti. Avremmo preferito che il legislatore si fosse limitato — questo mi pare il senso dell'intero dibattito — ad intervenire per modificare la legislazione esistente là dove essa portava a dei risultati finanziari che trasbordavano rispetto agli obiettivi della manovra finanziaria e che si fosse accontentato di determinare nel fondo globale le possibilità di ulteriori interventi che meglio sarebbero stati inquadrati in leggi di settore.

Vi sono poi rilievi che non sono stati sollevati nella discussione ma che credo che per verità, perchè rimanga la preoccupazione del Parlamento, spetta a me in questa fase finale, non avendolo fatto nell'introduzione, sollevare e in particolare la preoccupazione dell'articolo 49 che comporta un aumento da 525 ad oltre 1.100 miliardi degli stanziamenti per le pensioni di guerra. Certamente il legislatore ha assunto nei confronti di questa categoria un atteggiamento di attenzione, ma il raddoppio in un anno anche di pensioni che pure erano rimaste nel tempo piuttosto depresse non può non lasciare serie preoccupazioni.

Debbo anche dire, riprendendo alcuni degli argomenti che erano stati sollevati in Commissione e che non sono stati ripetuti in Aula, che i meccanismi dell'articolo 24 relativi alla tecnica con cui le giacenze di tesoreria degli istituti previdenziali vengono acquisite alla tesoreria dello Stato lasciano perplessi nel caso di organizzazioni che abbiano una struttura periferica di tesoreria a livello provinciale.

Inoltre vorrei qui ripetere l'esortazione, con cui chiudevo questa mattina, di un impegno e del Governo e del Parlamento affinchè si rispetti il limite dell'indebitamento di competenza dei 55.000 miliardi e perchè su tale indebitamento il Governo faccia rifluire anche le operazioni relative alle possibilità che esso ha in via amministrativa, ed indipendentemente da precedenti stanziamenti, di correggere verso l'alto talune spese obbligatorie.

Con questo, credo, potrei, forse con il sollievo dei colleghi, chiudere la mia replica, ma la carica di simpatia che sa esprimere, anche nei momenti di massima polemica, il senatore Napoleone Colajanni mi obbliga ad allungare questa risposta e ad affrontare taluno degli argomenti che egli ha appassionatamente svolto questa mattina.

Innanzitutto egli si è posto il problema delle conseguenze sul sistema economico italiano dell'entrata nel sistema monetario europeo ed il problema della procedura con cui si è arrivati a questa conclusione. Dalla mia breve esperienza politica ho imparato che tutto in politica si tiene, che esiste una unità aristotelica di tempo e di luogo per cui una frase detta in un certo dialogo sposta i termini anche dei dialoghi a cui essa si riferiva. Quindi non credo di essere fuori argomento, in questo momento in cui celebriamo una unanimità tecnica del Parlamento su questa legge — non gli voglio dare altro significato — se affronto alcuni temi. Potrei essere d'accordo con lui sul fatto che la trattativa circa l'entrata del nostro paese nello SME e gli studi preparatori di questa trattativa sono stati eccessivamente dominati dalle preoccupazioni che la nostra banca centrale ha manifestato di poter continuare nella politica valutaria che ha caratterizzato il nostro paese negli ultimi tre anni. Le nostre preoccupazioni, i nostri interventi sono stati intesi a rendere più flessibile il sistema mentre è mancata, a mio parere, una considerazione dei vantaggi reali che si potrebbero ottenere attraverso una politica del cambio più stabile. Che io sappia non esiste, a livello ufficiale, a livello dei ministeri o della Banca d'Italia, nessun documento che affronti queste conseguenze della nostra entrata nel sistema monetario europeo.

Ora, credo che non si tratti furbescamente di aderire ad un sistema per neutralizzarlo attraverso la maggiore flessibilità possibile del cambio, ma che ci si debba porre, come alcuni tecnici dell'argomento si sono posti, il problema di una diversa politica valutaria. Tra tutti citerò, perchè più vicino, immagino, ad esso, Franco Modigliani che è considerato, almeno negli Stati Uniti, un rappresentante della sinistra accademica di quel paese. Non credo che si possa disgiungere il problema del perdurare dell'inflazione ita-

liana, nonostante l'assenza di grandi contratti collettivi negli ultimi due anni, dalla politica del cambio. Infatti dice Modigliani: « La maniera di ricondurre l'inflazione italiana a livelli compatibili con la media esterna è di mantenere fisso il cambio sempre che si possa escludere un comportamento perverso del costo unitario reale ». Poi egli si domanda se non convenga trarre ancora profitto dagli andamenti divaricati del dollaro e del marco e conclude dicendo che modesta è la differenza tra seguire il dollaro o il marco; seguire il dollaro equivale a una svalutazione che potrebbe transitoriamente aumentare il *surplus* esterno, ma al costo di aggravare il processo inflazionistico e di concludere il rientro nel tasso di inflazione europeo con un livello di prezzi più elevato; di converso seguire il marco equivale a una rivalutazione rispetto alla media delle monete che potrebbe transitoriamente ridurre l'attivo commerciale, ma contribuisce ad accorciare i tempi dell'allineamento dell'inflazione italiana a quella esterna. Di fronte all'opinione popolare che seguire il marco implichi seguirlo nella via della recessione, egli dice che in ogni caso, qualunque sia la politica del cambio seguita, il problema di una scarsa attività economica della Germania si riflette sul nostro paese.

Credo che queste osservazioni, che rafforzano proposizioni che io ho sostenuto nel momento precedente l'entrata del nostro paese nello SME, ci pongano appunto il problema se per una politica di lotta all'inflazione non sia necessario avere le due lame della forbice. Da un lato proprio i sindacati e gli economisti più vicini alla sinistra (politica), di fronte alle richieste di politica dei redditi, hanno sempre chiesto una politica di controllo dei prezzi. Ora, quale strumento più potente esiste per il controllo dei prezzi e la modifica di questi prezzi che il cambio delle valute esterne che controlla il 50 per cento della nostra produzione tra esportazioni ed importazioni? Non sono necessari strumenti amministrativi, perchè il cambio rappresenta per tutto il settore manifatturiero, cioè l'unico settore in cui di fatto si può esercitare un controllo dei prezzi, lo strumento principe per effettuare questo controllo.

D'altra parte, certo è necessario che la nostra economia, una volta stabilito il piolo di un cambio stabile, non venga ad essere compromessa da una politica salariale eccessivamente aggressiva. Ma ci siamo già affidati al futuro con questa scommessa che tende a stabilizzare il nostro livello dei prezzi e quindi mi sembra che abbiamo una maggiore forza nel chiedere e nel pretendere che piattaforme decise precedentemente sulla base di una politica valutaria tendenziale, cioè sulla base di una scommessa di un 10 per cento di svalutazione della lira nei confronti delle altre monete, non possano essere mantenute e debbano essere riviste di fronte a questo fatto nuovo di grande importanza. Credo che attraverso il doppio uso di questi due strumenti, politica del cambio e politica sindacale e salariale, sia possibile per il nostro paese una via più rapida di rientro, così come nel documento del 31 agosto, nelle ultime due pagine, si profilava; una via che porti tra il 1979 e il 1981 una discesa del saggio di inflazione dal 9-10 per cento nel 1979 al 6-7 per cento nel 1981, con miglioramenti nella possibilità di compatibilità tra l'equilibrio dei conti con l'estero e la crescita del reddito nazionale.

È una via cauta di rientro ben diversa da quella del 1947 quando passammo da saggi di inflazione del 100 per cento a saggi di inflazione del 6-7 per cento con una stretta monetaria intensa che tuttavia ebbe effetti sulla produzione e sull'occupazione di molto breve periodo: in sei o sette mesi quella stretta era superata nei suoi effetti sulla produzione e sulla occupazione. Si tratta oggi di attuare una manovra relativamente modesta: siamo passati dal 24 al 12 per cento; si tratta di passare dal 12 al 7 per cento in tre anni. Siamo passati in dodici mesi dal 24 al 12 per cento di inflazione.

Ma lo strumento essenziale per poter ottenere questa situazione è non solo la politica salariale ma la politica del cambio. L'esperienza che abbiamo vissuto in questi ultimi dodici mesi dimostra che è stata la politica valutaria il maggiore elemento di inflazione. Ecco perchè credo che anche discorsi sulle eventuali conseguenze su questa o quella regione del paese della adesione allo SME debbano essere rettificati: ha detto giusta-

mente il senatore Colajanni che l'inflazione distrugge la propensione al risparmio e agli investimenti. Quindi una politica di più ambizioso rientro dall'inflazione mi sembra una politica che costituisca anche una premessa per un'operazione di spinta dell'intero sistema (sappiamo che spinta per l'intero sistema significa localizzazione di nuovi impianti e quindi prospettive nuove per le regioni che, pur essendo fuori del circuito, hanno tuttavia negli ultimi cinque-sei anni dimostrato una grande vitalità economica: basta prendere l'andamento dell'occupazione industriale in quasi tutte le regioni meridionali che ha avuto un grosso salto dal 1970 ad ora).

Pertanto mi pare che si debba valutare questo problema tenendo conto che molti dati, molte variabili delle nostre equazioni cambiano; così come non può non cambiare la variabile salariale, anche la variabile del bilancio pubblico è largamente datata da prima della politica più coraggiosa di lotta all'inflazione che l'adesione allo SME comporta (non l'adesione con i se ed i ma e le flessibilità del nostro istituto centrale); una politica più coraggiosa però comporta anche talune revisioni del nostro bilancio e penso che con le prossime note di variazione dovremo vedere queste misure.

Vi è stata poi una parte interessante del discorso in cui si colgono elementi che caratterizzano il pensiero di Napoleone Colajanni, il bisogno di dare un senso alla politica economica che vada al di là del contingente, quando egli ha parlato dei « viottoli » che caratterizzerebbero le impostazioni del mio partito ed ha accennato alla possibilità di tre vie: una via di socialismo reale o storico, una via di capitalismo storico o aggiornato e una via di non governo. Mi ha collocato in un certo quadro del suo orizzonte. Io — lo dico perchè credo che la vecchia meditazione sulle terze vie, vecchia meditazione da almeno trenta o quaranta anni, debba essere forse ripresa e collocata nella sua prospettiva giusta — penso di essere a favore di un forte intervento dello Stato a livello del sistema economico; ritengo che una spesa nell'ordine del 45 (non del 50 come quella attuale) o del 47 per cento del reddito nazionale che passa attraverso canali pubblici sia necessaria per stabilizzare una economia e per dare ad essa un impiego delle risorse che corrisponda non ai sottoprodotti del mercato ma alla volontà della gente di un paese; però oltre queste manovre macroeconomiche credo che non vi sia alcun vantaggio ad insistere nel tentare di sforzare il gioco microeconomico: cioè, posso considerarmi pubblicista, desideroso dell'intervento pubblico sui grandi aggregati, ma non vedo i vantaggi di turbare continuamente le regole del gioco nel funzionamento dei mercati. Non conosco meccanismo migliore — nè lo conoscono gli studiosi dell'est europeo — del mercato per distribuire le risorse, per mettere alla sferza i dirigenti e gli operai, per estrarre dalla forza lavoro e dagli imprenditori il meglio che essi possono dare, e la difficoltà di fronte alla quale questo Parlamento è impari (e forse sono impari le forze politiche) è di simulare qualche cosa di simile al mercato nel campo dell'ampio settore della spesa pubblica. Oskar Lange cercava di applicare la cibernetica al settore socialista di un'economia e noi applichiamo dei rozzi tentativi di programmazione burocratica, come vediamo nel caso della legge che abbiamo testè approvato sul sistema sanitario nazionale. C'è bisogno di conoscere i sistemi, introdurre i servomeccanismi che non sono il volontarismo della programmazione, ma sono i meccanismi di incentivazione e disincentivazione anche nel campo pubblico. E poi questa possibilità di far sopravvivere il sistema, di impedirgli di essere schiacciato, mi sembra importante, perchè non amo il mondo che talvolta Napoleone Colajanni ha evocato, un mondo in cui vale la legge tendenziale della caduta del saggio di profitto che viene sostituito, nella sua funzione di mantenere in piedi una economia decentrata, dall'attività dello Stato sussidiatore. Credo che è importante la indipendenza delle burocrazie, è importante mantenere legittimazioni diverse nel nostro sistema economico e sociale e quindi l'accumulazione ed il profitto come fatto di autonomia delle burocrazie della grande industria. Credo che esistono politiche a livello globale e politiche salariali che permettono questa sopravvivenza di soggetti separati. Per

il resto, non credo che sia importante questo o quel meccanismo tecnico, credo che la economia e forse anche la politica non siano il fine, ma la bellezza, lo stile, la cultura, l'amore che sappiamo esprimere, e quindi tutto questo viene visto strumentalmente per ottenere questi risultati.

Del resto, credo difficile poter imputare al viottolo democristiano le responsabilità della ingovernabilità del sistema. Gli amici comunisti che reggono vaste zone dei governi locali italiani si sono trovati delusi nella loro utopia, nella sicurezza della loro storia sacra, quando sono venuti a contatto con la realtà delle amministrazioni, con la pressione degli interessi che in una società libera si esprime. Ecco, credo che tutto questo dovrebbe portarci a considerare non già questa o quella responsabilità di partito, perchè in questo modo credo che confondiamo il discorso. Esistono problemi del sistema amministrativo italiano, esistono problemi dell'organizzazione dello Stato o della finanza, in questo particolare momento che ci interessa, che devono impegnare Governo e Parlamento. Ma credo che scaricare il gioco della divisione delle parti su questi problemi significa confondere la complessità intellettuale di ciò che ci sta davanti. Credo che sia importante, e credo che la ragione anche del successo elettorale della mia parte politica in questi ultimi anni sia legata alla sua capacità di presentarsi nelle sue divisioni, nel sua faticoso tentativo di raggiungere, di conquistare una posizione. Colajanni questa mattina ha ricevuto gli applausi di tutti i democristiani presenti (e non erano di una o un'altra famiglia, ma di tutte le famiglie democristiane) in Aula per talune sue affermazioni su di una vicenda, che con una espressione eufemistica voglio definire frivola, ma in politica la frivolezza è una colpa, che vede contrapposti il Ministro delle partecipazioni statali e quel gran galantuomo che è il direttore generale dell'IRI. Mi domando tuttavia quando sarà mai possibile che l'evoluzione interna del Partito comunista ci permetta di assistere alla stessa scena con protagonisti rovesciati: gli applausi comunisti contro un attacco che proviene dai banchi del mio partito nei confronti di un loro dirigente anche di seconda schiera. Quel giorno sarebbe un gran giorno per la democrazia italiana, che di colpo avrebbe realizzato il grande passo da una democrazia difficile ad una democrazia compiuta. (*Applausi*).

Credo che oggi ci sia una tentazione — e scusatemi, ma proprio questa maggioranza tecnica mi suggerisce questo discorso — di divaricazione. Abbiamo una situazione elettorale negli ultimi mesi che ha visto la fine di una certa polarizzazione. Siamo entrati in un sistema politico depolarizzato, e l'attuale attenuazione del conflitto ha portato ad una certa perdita di identità, di differenze dei maggiori partiti italiani. Qui abbiamo di fronte due scelte. La ripresa della radicalizzazione dello scontro tra le principali forze politiche potrebbe riassorbire in gran parte il fenomeno della perdita del consenso delle maggiori forze politiche. « Se l'obiettivo dei maggiori partiti nazionali » — scrive uno studioso di problemi politici — « fosse quindi essenzialmente la raccolta dei consensi, la spinta che viene da questa stagione elettorale non può essere che una ripresa della conflittualità e quindi la rottura dell'attuale quadro politico; se invece si ritiene debba prevalere l'obiettivo della gestione di un programma che permetta al paese di superare la crisi, la presente tendenza verso la depolarizzazione deve essere messa nel conto dei costi della soluzione politica presente. La scelta peggiore — e temo che stiamo facendo questa scelta — sarebbe invece di seguire una via di mezzo che punta ad una conflittualità strisciante per garantire ai diversi *partners* identità e seguito elettorale anche se a prezzo di ritardi e incoerenze nell'azione di Governo. Il risultato più probabile sarebbe, infatti, di perdere in capacità di Governo, senza guadagnare in consensi ».

Credo che questa considerazione ci porti appunto a valutare che la nostra unità tecnica su un provvedimento discutibile, su di un provvedimento che tutti noi consideriamo tecnicamente non perfetto, sia tuttavia centrata in un clima in cui sentiamo che dei problemi del paese si risolvono non mediante la radicalizzazione, ma mediante una cer-

ta capacità di conoscenza, di comprensione tra forze politiche che erano prima lontane.

È per questo, Napoleone Colajanni, che credo che non sono i viottoli della Democrazia cristiana, ma credo che occorra cercare una strada e che questa strada comporti un salto di interpretazione della realtà che nessuna forza politica dimostra ancora di avere. Tutto questo, nelle condizioni attuali del paese, di fronte alla possibilità di una stabilizzazione a portata di mano che richiede tuttavia un momento di coordinamento delle pretese di una società esigente, credo che sia un compito importante, più importante della rincorsa ai voti. E credo che queste elezioni che hanno certamente significato una perdita di coesione debbano essere collocate nel loro giusto posto e non si debba da esse trarre un mutamento del quadro di fondo.

Questo pezzo della manovra di politica economica che oggi in qualche maniera, con molte perplessità, noi variamo deve essere completato. È un pezzo di una manovra complessa; questa manovra complessa, se vuole essere portata al suo naturale compimento, richiede determinati comportamenti che non sono particolarmente austeri o severi, ma sono i comportamenti che in tutte le democrazie industriali caratterizzano i momenti in cui si cerca di stabilizzare l'economia.

Una politica diversa del cambio ci può dare la possibilità di una stabilizzazione che non sia a costo dei salari; altrimenti una politica del cambio, che avesse continuato gli indirizzi passati, ci avrebbe lasciato, come unica possibilità di stabilizzare l'economia, una politica dei redditi, mentre i prezzi avrebbero continuato ancora a salire. Senza stabilizzazione del cambio, non è possibile operare l'uscita dall'inflazione evitando che ciò si scarichi sui livelli di vita dei lavoratori.

Abbiamo una stretta via che è possibile percorrere; questa stretta via merita l'attenzione di una grande maggioranza, perchè una grande maggioranza non sia improduttiva, ma possa lasciare a tutti l'orgoglio di avere partecipato ad una operazione di risanamento del paese, non fatta da pochi sul resto del paese, ma fatta nella concordia attraverso il concorso di un grande schieramento. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di ministro per le regioni.

MORLINO, *ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di ministro per le regioni.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il sottosegretario Tarabini che ha seguito i lavori con la cura che tutti gli hanno riconosciuto risponderà puntualmente alle osservazioni particolari emerse dalla discussione, ma riteniamo che pure una parola sintetica e riassuntiva debba essere detta dal Governo.

Innanzitutto una parola di riconoscimento per l'impegno con cui il Senato, anche in questa occasione, ha fatto fronte a questo suo compito pur nella eccezionale ristrettezza dei tempi a disposizione. Anzi la ristrettezza dei tempi non ha tolto ricchezza di valutazione o semplificato il giudizio complessivo espressi da questa discussione, sia nelle Commissioni che nell'Aula. Per questo riteniamo di esprimere il nostro riconoscimento a tutti coloro che sono intervenuti nella discussione ed, in modo del tutto particolare, all'illustre relatore ed al presidente della Commissione bilancio.

Anche questa discussione, proprio perchè non è stata intaccata pur nei ritmi obbligati nel suo valore di contributo al complessivo *iter* della legge, ci conferma ancora una volta la importanza che ha nel nostro ordinamento quel tipo di seconda lettura che è garantito nel modo più proprio dal sistema bicamerale.

Vogliamo perciò sottolineare la proprietà del taglio dato dal relatore alla sua esposizione sin dal primo intervento in Commissione, distinguendo tra il significato complessivo, che questa legge finanziaria 1979 viene ad assumere, tra l'impostazione iniziale da-

tavi dal Governo e le integrazioni, frutto di una accurata selezione, introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Ci troviamo infatti di fronte alla prima applicazione nel suo aspetto più significativo, la legge finanziaria appunto, della nuova disciplina sulla contabilità generale dello Stato. Già il fatto che questo nuova disciplina abbia avuto tempestiva applicazione è un elemento positivo che va sottolineato.

## Presidenza del presidente FANFANI

(*Segue* MORLINO, *ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di ministro per le regioni*). Come vanno sottolineati i problemi che la prima applicazione poneva e le indicazioni solutive che di tali problemi anche questa Camera ha contribuito a dare. Già il primo ramo del Parlamento, respingendo una massa notevole di emendamenti, ha sottolineato come questa legge non possa essere intesa come una legge *omnibus*, nella quale si possano o si debbano introdurre tutte le indicazioni normative già pervenute a maturazione nella sensibilità del Parlamenti. Si può dire che si è in certo qual modo consolidato un criterio per le future applicazioni di questo istituto, cioè che in occasione della legge finanziaria da una parte non si debbano pregiudicare, attraverso appunto la soluzione dei loro aspetti finanziari, questioni di grande importanza normativa, come dall'altra non si debba utilizzare la legge finanziaria per troppo minute correzioni della legislazione vigente.

La legge deve essere saldamente ancorata alla sua funzione propria di specificare, anno per anno, la complessa operazione di equilibrio finanziario propedeutica al bilancio e non compromettere, per questa via, l'attività normativa che deve svolgersi in una fase successiva.

Si spiegano così e si chiariscono il significato ed i limiti, che giustamente il relatore ha difeso, di quella disposizione che riguarda appunto il cosiddetto fondo globale. Tale disposizione ha indubbiamente un valore vincolante, non certo per i contenuti delle leggi che successivamente il Parlamento affronterà, ma vincola certamente l'Esecutivo ed impegna anche il Parlamento a programmare in quegli ambiti la futura attività legislativa ed a motivare poi le eventuali deroghe da detto programma.

Noi dobbiamo ai due Presidenti delle Assemblee il più ampio riconoscimento per gli sforzi che fanno in questa direzione, ma dobbiamo dire che l'esigenza di programmare l'attività parlamentare trova oggi una risposta indiretta ma rilevante per gli effetti che la legge finanziaria viene così a dispiegare non solo sul bilancio dello Stato, ma nell'ordinare l'iniziativa legislativa del Governo e la conseguente attività del Parlamento.

Altre indicazioni la discussione ha fornito, e di esse si terrà sicuramente conto nelle future esperienze, ma qui occorre rilevare un dato più importante sul quale il relatore si è soffermato e cioè che nel concreto con questa legge finanziaria si dà attuazione sostanziale alla manovra finanziaria, che era stata delineata nella proposta governativa di fine agosto. Non tutti i dati di tale manovra finanziaria sono stati attuati mediante questa legge, essendosi alcuni aspetti di quella manovra realizzati prima, nè tutte le disposizioni di questa legge sono state finalizzate solo a quella manovra, ma il fatto importante è che, al di là delle discussioni più puntuali sui singoli dati, il complesso più rilevante di quella manovra ed il suo significato di politica finanziaria si vengano così a concretare.

Altre osservazioni riguardano invece il collegamento tra le disposizioni di questa legge e tutti gli altri documenti di cui la nuova disciplina della contabilità dello Stato prevede la presentazione contestualmente con il bilancio dello Stato. Ci troviamo appunto di fronte alla prima esperienza e si è dovuto

realizzarla nel pochissimo tempo a disposizione dall'approvazione della nuova disciplina. Questi collegamenti diventeranno più puntuali ed espliciti, anche perchè già per questa prima applicazione gli uffici e le strutture direttamente o indirettamente chiamati a concorrere alla loro elaborazione hanno cominciato ad adeguarsi.

La verità è poi che con questa legge si ha il primo atto formale che segna la ripresa della programmazione economica. Il Governo intende appunto in questa occasione confermare il suo impegno a presentare per la fine dell'anno il programma triennale 1979-81.

Le disposizioni di questa legge, il fatto che vengano approvate dal Parlamento, ci conforta anche nell'impegno che il piano triennale debba assumere come suoi obiettivi fondamentali la lotta all'inflazione e, contestualmente, l'espansione dell'occupazione.

Dobbiamo proseguire nella lotta all'inflazione perchè l'inflazione è dannosa non solo sul piano economico ma anche, e forse più gravemente, sul piano sociale, dove il suo perdurare produce fenomeni di divaricazione che a loro volta ripropongono problemi di ingovernabilità che pur si era pensato potessero essere superati o attenuati. L'inflazione pur regredendo continua ad operare nel contesto della società e provoca effetti di disarticolazione territoriale e sociale. È questo che rende più difficile il compito delle forze politiche chiamate a garantire una sintesi di governo per affrontare fenomeni che, pur aggrediti, nel loro perdurare, accrescono le difficoltà del governare.

È questa la difficoltà reale che è alle radici delle tensioni che si manifestano nelle forze politiche e tra le forze politiche. Certo vi sono anche le ragioni proprie della lotta politica, delle esigenze particolari e diverse, cui ciascun partito nella sua diversità deve pur corrispondere, ma è insufficiente il giudizio di quegli osservatori che riconducono la discussione nei partiti e tra i partiti soltanto a ciò e non anche principalmente alle difficoltà reali della società che le forze politiche sono chiamate ad interpretare. Per questo la lotta all'inflazione deve organicamente saldarsi, senza distinzione di tempi, con politiche capaci di realizzare contestualmente un allargamento della base produttiva e quindi dell'occupazione.

È un'operazione difficile, difficile nell'originalità della sua impostazione, difficile nella sua possibilità di realizzazione, difficile anche ad esplicitarsi nell'elaborazione del programma triennale, ma proprio per questo si è costituita una così vasta ed impegnativa maggioranza parlamentare. Ecco perchè nonostante le difficoltà avvertiamo l'esigenza di mantenere le scadenze previste per il piano triennale ed una impostazione coerente con gli obiettivi indicati.

Il senatore Colajanni ha insistito, nella finezza del suo intervento pur così appassionato, sui pericoli che al di là delle intenzioni la forza delle cose possa spingere ad una politica di mera razionalizzazione del sistema esistente. Certo oggettivamente l'alternativa esiste tra una politica di mera razionalizzazione del sistema ed una politica capace di perseguire la lotta all'inflazione e di ristrutturare il sistema in modo da renderlo competitivo e, nello stesso tempo, con un dinamismo capace di far arretrare la disoccupazione e di porre il Mezzogiorno come il cardine solutivo del problema nazionale.

La scelta del Governo non può che essere in questa seconda direzione: occupazione, Mezzogiorno, Europa.

E non contraddice a tale scelta, me lo consentirà il senatore Colajanni, l'atteggiamento tenuto dal Governo nella vicenda dello SME. I dissensi che vi sono stati in ordine a tale atteggiamento non inficiano nè inficeranno questa scelta. Il rigore che essa chiede è intrinseco a tale politica e non nasce dalle ragioni dello SME.

L'adesione allo SME non significa la scelta di una via diversa da quella che ci siamo posti con il programma di Governo nel quale erano contestuali la lotta all'inflazione, per l'occupazione, per il Mezzogiorno, per un'Europa costruita democraticamente con la partecipazione di tutti per la compiuta esplicazione di ciascuna realtà nazionale.

La prospettiva europea non contraddice perciò, e non vi contraddice anche in questo passaggio obbligato della adesione allo SME, il pieno sviluppo del Mezzogiorno. Occorre

però, per essere coerenti con tale impostazione, che, nella misura in cui diventano più ampi ed impegnativi i nostri rapporti con l'Europa, si abbia un salto di qualità nella politica meridionalistica. Si tratta di fare un salto di qualità importante che superi quella caratteristica di aggiuntività che l'azione del Mezzogiorno ha avuto, pur con così importanti risultati, rispetto alla politica nazionale ed ora rispetto alla politica europea.

La novità del piano triennale dovrà essere rappresentata appunto dalla capacità, pur in una prospettiva di medio periodo e diretta a fronteggiare l'emergenza, di assumere il Mezzogiorno non solo come una delle ragioni di fondo strutturali della nostra crisi, ma anche come il cardine per la soluzione dei nostri problemi generali. Dobbiamo inserire il Mezzogiorno nel nocciolo stesso del meccanismo generale di sviluppo della nostra economia perchè solo così, già in partenza nella impostazione di questa politica, il dualismo sia superato, anche se per realizzare in concreto tale superamento occorreranno tempi probabilmente maggiori di un arco triennale.

È questa particolarità della nostra condizione, correttamente interpretata nell'unità della nostra prospettiva, che ci consente di partecipare agli ulteriori svolgimenti dell'integrazione europea in piena indipendenza e contemporaneamente con la più alta tensione integratrice.

Del resto l'aspetto più significativo del nostro sistema democratico è stato proprio quello di conciliare una volontà di apertura verso gli altri paesi, una volontà di partecipazione a sintesi sovranazionali più vaste, con la gelosa consapevolezza delle ragioni proprie della società italiana, che richiedono risposte particolari, perchè solo così si sta insieme agli altri paritariamente e con tutta la compiuta espressione della nostra comunità nazionale.

Di fronte a questo impegno dovremmo qui dar conto della concretezza e dello stato di avanzamento dei lavori cui siamo impegnati per il programma triennale. Non riteniamo di poterlo fare in questa esposizione necessariamente sintetica. Vogliamo solo realisticamente avvertire di essere accorti e non assumere il piano come un mito o all'opposto come un alibi; l'importante è che il piano si muova nella direzione giusta, ma dobbiamo essere anche consapevoli delle difficoltà non solo tecniche che dobbiamo superare per passare alla ripresa di una programmazione vera e propria e che tale impegno non si esaurisce sicuramente nella presentazione del documento. L'emergenza è proprio qui, nella difficoltà di cogliere tutte le oggettive prospettive che ci sono davanti, ed affrontare l'emergenza significa darsi la traccia delle certezze attuali per un lavoro comune di cui però dobbiamo sapere che non si possono prefigurare gli approdi finali. Programmiamo quindi con la certezza del tracciato che dobbiamo percorrere e fa parte di questa certezza la consapevolezza che ad una più incisiva ed impegnativa volontà di direzione politica propria di una programmazione economica corrisponde il riconoscimento del nostro sistema come un sistema di mercato e che ad esso è anche collegato il sistema di una pluralità di autonomi centri decisionali pubblici.

Ci muoviamo quindi lungo questa linea perchè crediamo che essa esalti e riaffermi le ragioni di questa vasta intesa parlamentare. Non si pretende di dare all'approvazione di questa prima legge finanziaria un significato che vada molto oltre quello proprio dell'ambito di questa legge, ma essa pur in questo significato proprio conferma e riafferma la validità di una collaborazione parlamentare senza la quale è difficile ritenere pensabile anche una legge come questa.

Il voto quindi che vi accingete a dare, il voto che il Governo chiede è un dato di certezza che fra tante perduranti o insorgenti difficoltà è una risposta ed un appello insieme alla fiducia nell'avvenire che certo non manca in un paese come il nostro. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per il tesoro Tarabini.

T A R A B I N I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, mi associo innanzi tutto al ringraziamento che il Ministro del bilancio ha rivolto per il Governo agli intervenuti e al relatore. Mi sia consentito di esprimere al rela-

tore il mio apprezzamento, anzi la mia ammirazione per avere in così pochi giorni apprestato una relazione così penetrante su un documento che, anche se abbastanza agile come numero di pagine, in realtà implica la conoscenza e la consultazione di una serie cospicua di argomenti e di cifre.

La discussione della legge finanziaria, che viene svolta purtroppo affrettatamente per ragioni di tempo e che ha avuto un campo assai più vasto di attenzione e di trattazione presso l'altra Camera, così come per vero aveva avuto a suo tempo la legge di contabilità qui al Senato, dovrebbe costituire la sede principale per la trattazione dei problemi della finanza pubblica nel corso dell'anno.

Credo che occorrerà un po' di tempo prima che si metta a regime il modo di trattare il tema della legge finanziaria. Anche perchè forse il nome stesso di legge finanziaria non indica la sua portata effettiva ed ancora non ci si è resi conto — o non ci si è resi del tutto conto — del fatto che in realtà la legge finanziaria è l'occasione della grande discussione sul bilancio e che nella prospettazione della graduatoria di argomenti che viene fatta dalla legge di contabilità la discussione sulla legge di bilancio diventa una discussione sulle singole tabelle, con l'avvertenza del carattere compensativo delle variazioni che eventualmente vi vengano introdotte; ma sempre nel rispetto delle grandi scelte che sono state fatte nella legge finanziaria e della scelta della grandezza fondamentale in un bilancio in disavanzo come il nostro che è la scelta recata dall'attuale testo dell'articolo 50 della legge finanziaria, quello relativo al volume del ricorso al mercato.

Devo soggiungere — e credo di doverlo fare realisticamente e non per esigenze di autodifesa — che se vi è stata una denuncia di delusione e una critica talvolta aspra nei confronti di questa legge finanziaria, è però da doversi considerare che non solo questo è il primo esperimento, ma è un esperimento immediatamente a ridosso della legislazione che l'ha provocato: la nuova legge di contabilità che prevede la legge finanziaria è stata approvata agli inizi di agosto ed è entrata in vigore agli inizi di settembre. La legge finanziaria insieme con il bilancio ha dovuto essere deliberata dal Governo entro il 30 settembre. Tutto ciò, insieme con la mancanza di altri strumenti che sono pur previsti unitamente alla legge finanziaria dalla legge di contabilità, impedisce che si realizzi fin da quest'anno quel quadro di indicazioni di cui il desiderio, direi la volontà politica — se il termine corre anche in questo caso — di alcuni esponenti o di alcuni gruppi avrebbero voluto che ci fossero già dati di realizzazione sin da questa prima occasione.

Come ricorderanno gli onorevoli senatori, quest'anno si presenterà solo sperimentalmente, con presentazione entro il 31 dicembre prossimo del relativo documento, il bilancio di cassa; quest'anno il bilancio triennale viene presentato solo nell'aggregazione massima e cioè senza la disaggregazione ai due livelli sottostanti; quest'anno non è stato presentato il bilancio a sezione programmata, cioè non sono stati presentati, perchè non è stato possibile, tutti quei documenti e quelle elaborazioni in presenza dei quali poi sono consentite le richieste e le pretese di cui ho sentito eco, anzi espressione perentoria in quest'Aula, che veramente presuppongono la sussistenza e di una strumentazione completa e di una programmazione definita che allo stato oggettivamente non c'è.

Alla Camera vi fu polemica sul fatto che il bilancio triennale fosse presentato senza la sezione programmata; polemica, a giudizio del Governo, non giustificata giacchè non vi è stata alcuna volontà del Governo di contravvenire al disposto di legge; nè oggettivamente vi è stata contravvenzione al disposto di legge che presupponeva l'esistenza in questo caso di un programma. Ciò è in parte riconosciuto da tutte le parti politiche; così come è riconosciuto da tutte le parti politiche che questo presupposto di fatto non sussisteva quando le stesse hanno richiesto che esso venisse realizzato ed avesse riflessi sui bilanci, traducendosi nel bilancio triennale a sezioni programmate entro il 31 marzo prossimo.

Questo è il significato dell'attuale articolo 58 del testo della legge finanziaria. Credo che l'esercizio che verrà condotto prossimamente attraverso la presentazione e la discussione, sia pure per scopi sperimentali, del bilancio

di cassa, l'elaborazione prima del piano triennale e nei mesi successivi del bilancio triennale consentiranno un riaccertamento ed una verifica di quelle grandezze macroeconomiche di partenza e di quelle valutazioni sulle grandezze della pubblica finanza su cui si è intrattenuto con indicazioni divergenti il relatore. La sopravvalutazione eventuale del fabbisogno, come la sopravvalutazione eventuale, e non solo eventuale, in relazione alle vicissitudini che ha avuto, delle conseguenze della legge finanziaria potranno trovare una occasione di controllo molto più puntuale.

L'elaborazione di questo bilancio di cassa, che rappresenterà il frutto di una valutazione fatta per la prima volta autonomamente dal tesoro e non, come è avvenuto tradizionalmente, attraverso le valutazioni comparate e talvolta contrattate delle varie amministrazioni, credo che sarà un'attività molto interessante, anche se estremamente faticosa in relazione alla disponibilità molto limitata di tempo e di strumenti.

Sono molto grato al senatore Andreatta per avere riconosciuto la limitatezza di questi strumenti specie nei riguardi del tesoro e della ragioneria generale dello Stato. Quando si pensi alla serie di adempimenti e di innovazioni introdotte dalla legislazione recente a partire dalla relazione di cassa dello Stato con una legge del 1976, agli adempimenti richiesti poi dalla legge n. 407 del 1977, dalla legge n. 951 e infine dalla nuova legge di contabilità, sapendo poi che gli organici della ragioneria generale dello Stato in seguito alla legge numero 336 e a quella sull'esodo dei dirigenti dello Stato sono diminuiti di numero in modo che sono molto al di sotto di quelli di 10 anni fa, ci si rende conto dello stato organizzativo in cui opera l'amministrazione direttamente chiamata alla produzione di questi documenti. Debbo quindi esprimere gratitudine al senatore Andreatta, e lo faccio anche a nome del Ministro, per l'apprezzamento che in ordine a questi argomenti ha voluto esprimere. Questa gratitudine devo esprimere anche alla Commissione bilancio che ha ascoltato con attenzione e rispondenza l'esposizione del Ministro su questi stessi argomenti. La loro trattazione si impone con urgenza.

Anche per ragioni di brevità mi astengo da analisi dettagliate, che pure dovrei fare, perchè rimanessero a verbale, in relazione ad osservazioni o critiche che meriterebbero risposta puntuale. Ritengo però, dispensandomi da questa analisi specifica, che mi tocchi qui di ripetere un'osservazione che ho già fatto in Commissione, che cioè a parte la validità o meno delle critiche formulate è mia profonda convinzione che si debba procedere entro breve temupo all'integrazione della nuova legge di contabilità. È una legge che, pur avendo occupato parecchio tempo qui al Senato, è stata fatta per alcuni aspetti molto affrettatamente e, se non possiamo pretendere la perfezione nelle cose non fatte affrettatamente, tanto meno possiamo pretenderla in quelle fatte affrettatamente.

Quindi per alcuni aspetti particolarmente significativi, come quelli ai quali si è riferito (ad esempio, relativamente all'articolo delle assegnazioni di bilancio) il senatore Andreatta, e per altri che l'esperienza ha dimostrato meritevoli, anzi bisognosi, taluni urgentemente, di riconsiderazione, è intenzione del Governo di presentare rapidamente una proposta al riguardo, accompagnata da una serie di proposte riguardanti l'aspetto organizzatorio della legge di contabilità, assolutamente indispensabili perchè la legge stessa abbia quella speditezza ed efficacia di applicazione che deve avere.

Per quanto riguarda il merito della legge finanziaria, anche se essa non si configura come una legge di mero taglio di spese, pur tuttavia e sempre nell'estrema discutibilità dei dati relativi alle conseguenze finanziarie che una siffatta normativa può avere, essa ha un netto significato riduttivo della spesa corrente.

In coerenza con le indicazioni che sono state date dal Ministro del tesoro nella proposta governativa dell'agosto scorso, la preoccupazione dell'intervento in senso riduttivo della spesa corrente si è accompagnata con la preoccupazione di evitare effetti riduttivi anche per altri versi, particolarmente nella spesa di investimento, e conseguentemente con la preoccupazione che si finisse con il produrre una depressione dell'effetto della spesa pubblica sull'economia. Pur tut-

tavia, e cioè con questa cautela, la legge finanziaria ha prodotto una riduzione netta della spesa corrente. Il senatore Bollini, a conclusione della riunione della Commissione bilancio, chiese che si cifrasse la legge con riferimento ad ogni singolo articolo in termini di competenza. Ora credo che la domanda del senatore Bollini sia in parte provocatoria perchè pochi come lui, qui dentro, sanno come procedere a questo esercizio. Ma per rispondere ad un dovere giustamente evocato, posso dire al senatore Bollini quanto segue: egli avrà visto, per esempio, che la sezione delle disposizioni sulla finanza locale reca come effetto finanziario due cifre, una che riguarda la somma iscritta, questa volta per intero, nel bilancio del Ministero dell'interno, riflessa dal corpo degli articoli che compongono la sezione destinata alla finanza locale, la somma di 9.145 miliardi che corrisponde alla somma complessivamente iscritta nei vari bilanci (quelli dell'interno, del tesoro e delle finanze) per lo stesso campo della finanza locale per il 1978. Il taglio ha quindi un carattere di operatività rispetto alla linea tendenziale, cioè a quella che sarebbe stata la spesa in difetto di intervento della legge finanziaria, ed è affidato ad alcune norme strumentali relative a ciò che i comuni e gli enti locali possono iscrivere in bilancio, in relazione alle possibilità di aumento di spesa che sono loro consentite dalle disposizioni del nuovo testo.

L'altra cifra è quella di 500 miliardi di lire indicata dall'articolo 15 e riguarda la regolazione del disavanzo amministrativo pregresso. Di essa si è ampiamente parlato (ne hanno parlato a lungo i giornali nel contesto della discussione più ampia sul problema delle regolazioni) e questa è una delle voci tipiche della materia delle regolazioni.

Per quanto riguarda la sezione successiva, quella della previdenza, le economie che sono state disposte o i maggiori gettiti o comunque i vantaggi in termini di cassa per il sistema previdenziale si calcolano nella somma di circa 1.750 miliardi, scontando le modificazioni in meno, cioè negative per circa 180 miliardi, introdotte dagli emendamenti della Camera. Di questi 1.750 miliardi, 700 miliardi riguardano non una riduzione di spesa o un aumento di gettito effettivo ma il concentramento in tesoreria dei fondi a disposizione dell'INPS e dell'INAIL attualmente detenuti presso il sistema bancario.

Per quanto riguarda la sanità, le norme in materia sono di carattere sostanzialmente strumentale; esse scontano l'efficacia di leggi intervenute o in corso di approvazione come quelle relative al ripiano dei debiti degli enti ospedalieri e al ripiano a tutto il 1977 del disavanzo del sistema mutualistico, con la fortissima caduta di interessi che si proietta sul bilancio del 1979 del sistema mutualistico; e scontano per altro verso, in termini di tagli netti di spesa, gli effetti della legge sulla partecipazione degli utenti al consumo dei prodotti farmaceutici.

In ordine alla questione, che si pone specificamente, delle disposizioni relative alla materia sanitaria, il Governo non ha che da riconoscere che, essendo venuto meno il presupposto di queste disposizioni e cioè che continuasse a funzionare per il 1979 il sistema mutualistico e non intervenisse invece a partire dal 1979 la riforma sanitaria, è venuta meno la ragione della conservazione di queste norme, talchè, se non esistessero ragioni di carattere diverso che sconsigliano l'emendamento di questa legge, nulla osterebbe a che da parte del Governo si consentisse alla soppressione degli articoli che riguardano il settore della materia sanitaria. Senonchè le ragioni dianzi dette credo consiglino di lasciare le cose come stanno tenuto conto che comunque dovrebbe funzionare l'articolo 15 delle preleggi, che vale per tutto il nostro ordinamento giuridico, in base al quale le norme successive in quanto diverse abrogano le precedenti. Poichè è pensabile che vi sia pure un atteggiamento responsabile da parte degli organi che procedono alla pubblicazione delle leggi, cioè un atteggiamento che concerne anche la valutazione del contenuto delle leggi, penso sia ipotizzabile che le norme contenute nella legge di riforma sanitaria siano pubblicate e comunque acquistino efficacia in tempo successivo a quello dell'entrata in vigore delle norme contenute nella legge finanziaria.

Andrebbero svolte alcune considerazioni di merito sugli interventi che sono stati fatti

in ordine ai singoli articoli, se il tempo non fosse tiranno. Il senatore Andreatta ha esposto alcune preoccupazioni circa il tipo di legislazione che si è andato configurando in questi anni, particolarmente in materia di finanza locale, con la diseguaglianza che si realizza tra i cittadini e anzi con la punizione che si decide a danno degli amministratori probi, argomento già fatto valere con molta energia in sede di Commissione finanze e tesoro dal senatore Ricci. Questa argomentazione, come quella relativa al fatto che il sistema, così come realizzato, non vede operare al suo interno meccanismi disincentivanti la spesa o incentivanti le economie, credo meriterebbe una trattazione molto più approfondita. Ma lo stesso senatore Andreatta ha preso atto dell'impercorribilità di strade diverse allo stato e della necessità di segnare non dico a futura memoria ma tra gli impegni di immediata attenzione da parte del Parlamento lo studio di una legislazione che corregga gradualmente gli aspetti relativi alla finanza locale, per cui si possa arrivare in breve tempo alle nuove norme sulle autonomie, al nuovo sistema di finanza locale e al riesame complessivo di queste materie in modo da renderle veramente consentanee agli obiettivi di pubblica finanza che il Governo ha dichiarato di volersi proporre e sui quali il Parlamento si è espresso favorevolmente a larghissima maggioranza.

Seguono poi le norme relative agli investimenti, che sono tutte cifrate, rispetto alle quali una particolare attenzione devo richiamare sul significato delle poste della tabella *A*, dove questa mattina il senatore Colajanni nel suo intervento ha rinvenuto un esercizio di scarsa energia da parte del Governo che ha iscritto con poche varianti le poste di competenza previste dalle leggi e dove per altro verso deve essere chiarito ad altri obiettori, che temono i tagli operati sulle *tranches* del primo anno di determinate leggi, che queste postazioni, queste quantificazioni delle prime *tranches*, quelle per il 1979, non hanno una significazione riduttiva della spesa globale a suo tempo deliberata dal Parlamento, ma hanno una significazione meramente operativa in quanto si limitano a riflettere la somma che si pensa di spendere effettivamente per cassa nel corso del 1979.

Questa spiegazione ha meravigliato quando è stata data in Commissione; in realtà essa si rifà alle disposizioni dell'articolo 18 della nuova legge di contabilità, che appunto ha disciplinato le leggi pluriennali di spesa in vista della preoccupazione che il Parlamento abbia a disposizione attraverso la legge finanziaria una possibilità di intervento valida per adeguare alle effettive possibilità di spesa e quindi alle correlative esigenze di manovra finanziaria le leggi che prevedono somme eventualmente maggiori (o anche minori, perchè la manovra è ammessa anche per questo verso, pur nell'ambito della disponibilità complessiva della legge pluriennale), di guisa che in luogo della rigidità costituita dalla quantificazione per *tranches* annuali della legge originaria si abbia la elasticità di applicazione che appunto lo strumento della legge finanziaria, attraverso l'articolo 18 della legge di contabilità, consente.

Il senatore Colajanni ha sostanzialmente imputato al Governo di avere fatto scarso uso di questo strumento, cioè di avere tagliato poco. Ma credo che forse lo stesso Parlamento, anche se può darsi che questa critica sia almeno in parte fondata, avrebbe ben potuto esercitare una sua azione di verifica e di critica. In realtà gli unici appunti che sono venuti dal Parlamento sono state le proteste per il taglio della quota per l'anno 1979 della legge di ricostruzione industriale e per il taglio della quota per il primo anno della legge « quadrifoglio », cioè per tagli che sono stati fatti in relazione alla constatazione della non spendibilità di quelle somme per l'anno 1979, insomma per tagli che hanno dovuto dare luogo a spiegazioni continue e reiterate nei confronti di tutti coloro che pensavano che si volesse inabissare o quanto meno attenuare la volontà di dare esecuzione a quelle leggi.

P R E S I D E N T E . Quando il Governo riscontra che il Parlamento contraddice l'atteggiamento che il Governo si propone di seguire, non spetta al Governo criticare il Parlamento: gli spetta trarne le conseguenze,

mantenendo fermo il suo punto di vista, se crede.

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Grazie, onorevole Presidente, ma forse mi sono spiegato male. Il Parlamento ha convenuto pienamente...

PRESIDENTE. È, in termini generali, il problema della convivenza tra Parlamento e Governo.

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Anzi il senatore Colajanni questa mattina in definitiva lamentava che il Governo non avesse agito ancora più energicamente in questa direzione, facendo una valutazione ancor più rigorosa delle possibilità effettive di spesa che sono rappresentate dalle *tranches* annuali per il 1979 dalle leggi pluriennali di spesa; ed è solo questo aspetto nuovo, che non si è capito di primo acchito, che si è dovuto poi spiegare nel corso delle discussioni parlamentari: questa è la ragione di un contrasto che è stato solo iniziale e che si può considerare superato dopo le spiegazioni che sono state date dal Governo.

Proprio questo tema dà la dimostrazione che il grosso problema nel campo della spesa per gli investimenti (richiamato dal senatore Carollo nel suo intervento) è quello della velocità, dei tempi della spesa e credo che a questo riguardo il senatore Carollo abbia detto cose molto pertinenti; ritengo che uno degli esercizi che si dovranno fare con più attenzione ed intensità nel corso dei prossimi mesi sia una verifica di queste appostazioni di bilancio insieme con le attività che devono svolgersi per una revisione delle procedure. Il senatore Bollini giustamente avanza da tempo la richiesta di procedure che consentano da un lato di giungere ad una più celere erogazione della spesa e dall'altro siano tali da consentire una rappresentazione realistica della spesa e non meramente velleitaria.

Sulla politica degli investimenti vi è stato un atteggiamento di notevole preoccupazione da parte del senatore Colajanni in ordine agli effetti indotti sulla politica degli investimenti dall'adesione del Governo italiano al nuovo sistema monetario europeo; sull'argomento si è ampiamente diffuso, da quel competente esperto che è, il senatore Andreatta e credo non mancherà occasione perchè sull'argomento si diffonda qui prossimamente il Ministro del tesoro. Al senatore Colajanni, che ha fatto presente come una politica più rigida del cambio si debba tradurre in un impegno di maggiore produttività per il sistema e ha osservato che questa politica di maggiore produttività mal si concilia con gli investimenti a minor produttività o a produttività rinviata, quali sarebbero essenzialmente gli investimenti nel Sud, vorrei però domandare se non ritenga che un aumento della produttività media del nostro sistema sia una delle esigenze fondamentali anche per il nostro Sud, non solo perchè si realizzi una maggior produttività nel Sud ma perchè, attraverso una maggiore produttività media generale, valida anche per il Sud, vi sia una maggior disponibilità di risorse per lo stesso Sud e una sua maggior accessibilità al mercato.

È un discorso molto più ampio che va anche al di là degli aspetti puramente economici, che investe anche aspetti di costume perchè il problema del Sud non è solo un problema economico: se dalle considerazioni del senatore Colajanni dobbiamo trarre argomenti di riflessione, credo che anch'egli non possa non convenire su quelle esigenze di rilancio del mercato su cui si è intrattenuto il senatore Carollo nel suo intervento e che sono state richiamate dall'onorevole Andreatta nella sua replica.

Certo, è valida l'indicazione del senatore Colajanni che bisogna fare una finanza pubblica severa, altrimenti si finisce con il dissipare nel settore pubblico redditi che rimarrebbero invece più utilmente nell'area privata (redditi in gran parte non appartenenti a soggetti di particolare abbienza economica). Per questo verso il suo richiamo è valido e rappresenta per la parte politica alla quale mi onoro di appartenere un richiamo che trova vasta eco e rispondenza; ma mi consenta il senatore Colajanni di citare questa sua presa di posizione anche nei confronti di altri suoi colleghi, di colleghi del suo

Gruppo con i quali mi cimento opponendo molte volte le ragioni della severità finanziaria alle loro richieste di spesa o di maggiore spesa. Qui si tratta effettivamente di metterci d'accordo su un punto: se riteniamo, così come fu detto con molta energia dall'onorevole relatore, che la somma, che abbiamo stabilito all'articolo 58 come cifra massima di ricorso al mercato, debba essere rispettata e non possa in alcun modo essere sopravanzata, o se invece abbiamo celebrato un altro rito, il rito della legge finanziaria, lasciando poi che le cose rimangano come sono. Credo che al di là delle molte critiche questo del rispetto del limite di indebitamento debba essere invece un risultato che dobbiamo considerare acquisito e al quale dobbiamo ispirare il nostro comportamento concreto.

Concludo, onorevole Presidente, esprimendo il vivo ringraziamento del Governo per la sensibilità e la comprensione con cui il Senato ha voluto rapidamente licenziare questo disegno di legge. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Avverto che, con l'approvazione dei singoli articoli, si intendono approvate anche le tabelle a cui essi si riferiscono.

Si dia lettura degli articoli.

B A L B O , *segretario*:

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

### Art. 1.

In attesa della definizione del provvedimento legislativo concernente la riforma della finanza locale il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno 1979, a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari:

*a*) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento;

*b*) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione degli articoli 10 e 10-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, al netto dell'aumento del 16 o del 22 per cento di cui alla precedente lettera *a*);

*c*) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento;

*d*) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento;

*e*) all'ammontare pari al 70 per cento delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Il versamento di tali importi agli enti locali avrà luogo in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre 1979; ai relativi mandati di pagamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

(*È approvato*).

### Art. 2.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze dell'ANCI e dell'UPI e la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà provveduto alla determinazione e alla ripartizione delle somme da destinare

al finanziamento delle funzioni già di competenza regionale e attribuite ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*È approvato*).

Art. 3.

A partire dal 1° gennaio 1979 le province ed i comuni possono rilasciare a garanzia di mutui, debiti ed altri impegni, delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio.

Gli enti mutuatari sono obbligati a notificare al tesoriere l'atto di delega, che non è soggetto ad accettazione.

Il tesoriere, in relazione all'atto di delega notificato, è tenuto a versare agli enti creditori, alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento, l'importo oggetto della delegazione, provvedendo, ove necessario, agli opportuni accantonamenti.

Il rilascio della delegazione di pagamento e l'atto di delega sono esenti da imposte e tasse.

Le province ed i comuni devono comunicare entro il 10 gennaio 1979 ai tesorieri gli elenchi delle delegazioni di pagamento rilasciate su qualsiasi cespite a tutto il 31 dicembre 1978. Gli elenchi, firmati dal legale rappresentante dell'ente, devono contenere l'importo, la durata e la decorrenza di ogni delegazione nonchè l'ammontare, la scadenza e i beneficiari dei singoli pagamenti.

I tesorieri delle province e dei comuni, sulla base degli elenchi di cui al precedente comma, sono tenuti al pagamento delle rate di ammortamento alle scadenze stabilite, fermo restando il limite delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Qualora le province ed i comuni non adempiano a quanto previsto dal precedente quinto comma, i tesorieri degli enti sono tenuti ad accantonare somme di importo non inferiore al totale delle rate di ammortamento pagate nell'anno 1978.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1979 dei comuni, delle province e dei loro consorzi — escluse quelle per il personale comunque considerate nei bilanci di previsione, per interessi passivi, per il ripiano delle perdite di esercizio delle aziende speciali municipalizzate e provincializzate, anche consortili, per i contributi di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, per quelle coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione — non potrà subire incrementi superiori all'11 per cento e, per gli enti del Mezzogiorno, al 13 per cento dell'ammontare previsto per il 1978 quale risulta dai bilanci di previsione approvati dall'organo regionale di controllo e dalle variazioni apportate ai bilanci stessi, in conformità al decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, anche in rapporto alle eventuali maggiori entrate proprie accertate dagli enti.

Nel complesso delle spese correnti soggette all'incremento percentuale di cui al comma precedente, ma da evidenziare con specifici stanziamenti, sono comprese le spese attinenti alle funzioni già esercitate dallo Stato, dalle regioni o da disciolti enti nazionali, e attribuite ai comuni e alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o da successivi provvedimenti, ragguagliate ad anno, per quanto necessario.

Dette spese, oltre a quelle già sostenute per le stesse funzioni prima del loro trasferimento, sono previste in misura non inferiore ai trasferimenti di risorse effettuati a norma dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonchè a norma dell'articolo 7, se-

condo e terzo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. Le regioni, ove non abbiano ancora provveduto all'adempimento di cui al citato articolo 7, sono tenute, su richiesta dei comuni, a rilasciare certificato attestante l'importo spettante al comune richiedente.

Gli enti locali che dopo l'applicazione dei limiti di spesa di cui al primo comma presentassero il bilancio con un'eccedenza di entrate possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti.

Le spese per l'assistenza psichiatrica di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180, nonchè le entrate necessarie per la loro copertura, competono alle province sino all'entrata in vigore delle leggi regionali attuative del servizio sanitario nazionale o degli articoli 32, 33, 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i contributi alle aziende e ai consorzi di trasporto di cui al primo comma non potranno subire incrementi superiori al 10 per cento dell'ammontare iscritto nel bilancio di previsione per l'anno 1978.

Gli enti locali nei cui bilanci sono iscritti i disavanzi o i contributi per i servizi di trasporto verseranno le somme a copertura dell'incremento del 10 per cento di cui al comma precedente subordinatamente alla redazione, da parte delle aziende di trasporto, di un piano di ristrutturazione diretto al riordino economico della gestione. I piani di ristrutturazione, approvati dall'ente proprietario, sono inviati alle regioni ai fini dell'esercizio delle loro funzioni di programmazione e coordinamento.

Gli stanziamenti per interessi passivi dovranno tener conto esclusivamente:

*a*) delle quote di interessi relative a mutui in corso di ammortamento al 31 dicembre 1978;

*b*) delle quote di interessi relative a mutui che entreranno in ammortamento nel corso dell'anno 1979 in virtù di contratti perfezionati prima dell'approvazione del bilancio di previsione;

*c*) degli interessi relativi alle anticipazioni di tesoreria calcolati con una esposizione per una durata non superiore a tre mesi.

Gli interessi passivi per prefinanziamenti di mutui concessi per investimenti, secondo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, non sono compresi fra quelli della precedente lettera *c*) e sono stanziati in apposito capitolo delle spese per interessi passivi dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui si è realizzato il prefinanziamento.

Le delibere di approvazione del bilancio di previsione per il 1979 redatte in difformità ai commi precedenti sono da dichiarare nulle, per violazione di legge, da parte dei competenti organi di controllo.

Le aziende speciali di trasporto degli enti locali che per l'anno 1978 debbono fronteggiare oneri derivanti dal riconoscimento di accordi sindacali nazionali intervenuti a sanatoria di situazioni pendenti, sono autorizzate a superare, per l'importo corrispondente a detti oneri, i limiti ed i vincoli previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e comunque i livelli di spesa fissati nei rispettivi bilanci di previsione.

I precitati limiti di spesa corrente e di disavanzo conseguenti ad oneri per il personale e relativi ad accordi sindacali di carattere nazionale possono essere superati nei limiti degli accordi stessi, nei casi di aziende speciali di trasporto costituite successivamente al 1° gennaio 1976 da consorzi tra enti locali a carattere regionale e la cui attività di gestione sia iniziata dopo il 1° luglio 1976.

Gli enti proprietari di aziende speciali di trasporto e gli enti partecipanti ai citati consorzi sono autorizzati, in via eccezionale, nei casi previsti dai due commi precedenti, a coprire l'eventuale maggiore perdita del 1978, rispetto a quella accertata nel-

l'esercizio 1977, con la contrazione di un mutuo.

Il disavanzo iscritto nel bilancio di previsione 1978 è rideterminato prima dell'approvazione del bilancio di previsione 1979 a norma dei commi precedenti e le relative risultanze costituiscono base per l'incremento massimo del disavanzo stesso da iscriversi nei bilanci di previsione del 1979 ai sensi del sesto comma del presente articolo.

(*È approvato*).

Art. 5.

Tutti gli istituti autorizzati ad effettuare operazioni di mutuo nei confronti degli enti locali sono tenuti, anche in deroga a quanto previsto dai loro statuti, a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo.

Gli eventuali interessi di preammortamento saranno corrisposti dagli enti locali unitamente alla prima annualità di ammortamento del mutuo cui si riferiscono ed il loro importo sarà gravato degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, sulla somma dovuta dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso.

(*È approvato*).

Art. 6.

A partire dall'anno 1979 l'indebitamento per anticipazioni di tesoreria dei comuni, delle province e delle loro aziende di trasporto non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente, afferenti, per i comuni e le province, ai primi tre titoli dell'entrata e, per le aziende di trasporto, alle entrate proprie.

Per le altre forme di indebitamento valgono le limitazioni disposte dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Per l'anno 1979 e per gli anni successivi il limite alla contrazione di nuovi mutui da parte delle province resta fissato a quello calcolato per l'anno 1978 qualora risulti superiore a quello determinato in applicazione del comma precedente.

(*È approvato*).

Art. 7.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, si applicano anche alle anticipazioni accordate a comuni e province per somministrazione di fondi ad aziende di trasporto, costituite sotto forma di società per azioni, qualora l'ente locale rivesta la posizione di unico azionista o azionista di maggioranza.

L'assunzione a carico dello Stato dell'onere di ammortamento dei mutui, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, è effettuata nella medesima percentuale di partecipazione dell'ente locale al capitale sociale.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, sono designati gli istituti di credito autorizzati, anche in deroga a norme di statuto, a concedere agli enti locali i mutui occorrenti per la copertura dei disavanzi di gestione delle aziende speciali di trasporto comunali, provinciali, regionali e consortili, nonchè per la ricapitalizzazione delle aziende costituite sotto forma di società per azioni qualora l'ente locale rivesta la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza, accertati al 31 dicembre 1977, di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

(*È approvato*).

Art. 8.

Fino a diversa regolamentazione dei servizi stessi, le gestioni governative di trasporto che già esercitano anche servizi urbani sono autorizzate a continuare tali servizi.

Le eventuali perdite di esercizio debitamente accertate, anche relative agli esercizi precedenti, restano a carico delle gestioni governative.

Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 9.

(*È approvato*).

Art. 9.

L'addizionale istituita con il primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, è prorogata per l'anno 1979 nella misura unica del 100 per cento, con esclusione dell'imposta sui cani.

L'addizionale di cui sopra è devoluta ai comuni ed alle province e da questi riscossa con le stesse modalità dei relativi tributi.

Sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della addizionale, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, è applicato a favore dei concessionari od appaltatori l'aggio in misura fissa del 4 per cento in deroga alle condizioni del contratto sia esso ad aggio o a canone fisso.

Per l'anno 1979 i comuni ai quali è assicurato il pareggio economico del bilancio mediante appositi trasferimenti a carico del bilancio dello Stato sono tenuti a deliberare l'aumento dell'imposta sui cani nella misura del 300 per cento della tariffa base in vigore nel 1978. Gli altri comuni devono deliberare l'aumento suddetto tra un minimo del 200 per cento ed un massimo del 300 per cento.

Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere adottate entro il 28 febbraio 1979 in deroga al termine stabilito nell'articolo 273 del testo unico sulla finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Dall'anno 1979 cessano di avere efficacia le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, concernenti l'applicazione di eccedenze ai tributi dei comuni e delle province.

Ove il gettito della tariffa di nettezza urbana non abbia coperto, nel 1978, il costo del servizio, i comuni sono tenuti ad adottare revisioni tariffarie tali da assicurare un maggior gettito fino ad un massimo dell'entrata accertata nel 1977 per i comuni del centro-nord e del 50 per cento della stessa per i comuni del Mezzogiorno e delle zone depresse del centro-nord. Le deliberazioni relative sono adottate, in deroga alle disposizioni vigenti, entro il 28 febbraio 1979 e le nuove tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1979.

Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1979.

(*È approvato*).

Art. 10.

Per l'anno 1979, in attesa dell'attuazione del fondo nazionale dei trasporti, la spesa corrente, esclusa quella per il personale, delle aziende speciali di trasporto comunali, provinciali e consortili non potrà subire incrementi superiori all'11 per cento della corrispondente spesa del 1978.

L'eventuale maggiore perdita delle aziende stesse nell'anno 1979 rispetto al limite di cui al sesto comma del precedente articolo 4 dovrà essere fronteggiata esclusivamente mediante aumento delle tariffe.

Per le aziende municipalizzate, provincializzate e consortili, diverse da quelle di trasporto, il pareggio dei bilanci è obbligatorio.

Per le sole aziende non ancora in pareggio nel 1978, ove i ricavi previsti per il 1979 non coprano i costi del 1979, le stesse aziende sono tenute a proporre e gli enti proprietari ad adottare, entro 6 mesi dall'adozione del bilancio di previsione 1979, un piano di riequilibrio economico-finanziario, che quantifichi il livello massimo di evoluzione dei costi, gli adeguamenti relativi dei ricavi, determinando le eventuali quote di contributi a copertura del pareggio. Il piano avrà durata non superiore ad un quinquennio e gli enti proprietari dovranno iscrivere, nei pro-

pri bilanci, i decrescenti contributi necessari a realizzare il pareggio.

Alla copertura di detti contributi si provvede in via eccezionale mediante la contrazione di mutui, la cui annualità di ammortamento è integralmente rimborsata all'ente proprietario da parte dell'azienda, che la iscrive a carico del proprio bilancio.

Il piano di riequilibrio economico-finanziario dovrà tener conto dell'onere derivante alle aziende dalle anzidette rate di ammortamento dei mutui.

Gli enti tenuti ad adottare il piano di riequilibrio, di cui ai precedenti commi, ove dimostrino che il riequilibrio stesso non sia realizzabile a causa degli oneri che derivano alla gestione dall'obbligo di adottare prezzi amministrativi, sono autorizzati, in via straordinaria, a provvedere al pareggio del bilancio mediante mutuo a carico dell'ente.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), individua le categorie di aziende per le quali non è realizzabile il piano di riequilibrio a causa della particolare disciplina dei prezzi amministrati di acquisto e di vendita e propone al Governo i provvedimenti e le iniziative necessarie per realizzare il pareggio del bilancio anche in tali aziende.

(*È approvato*).

Art. 11.

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1979 deve essere deliberato in pareggio entro il 28 febbraio 1979, anche in deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43.

(*È approvato*).

Art. 12.

Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, approvati ai sensi di legge, è assicurato, per l'anno 1979, da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno.

L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, da produrre al Ministero dell'interno e al Ministero del tesoro entro il 30 giugno 1979 secondo le modalità che saranno indicate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, da emanarsi, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e la Unione delle province d'Italia (UPI), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il versamento di tale importo, nonchè della quarta trimestralità di cui all'articolo 1, resta subordinato alla presentazione da parte degli enti locali della certificazione prevista al comma precedente.

(*È approvato*).

Art. 13.

Il fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, è destinato alla concessione in luogo dei mutui, ferme restando condizioni e modalità, di contributi in capitale per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree, nonchè per la realizzazione delle opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di zona.

Dal 1° gennaio 1979 cessano di avere efficacia le delegazioni di pagamento rilasciate dai comuni a favore della Cassa depositi e prestiti a garanzia dei mutui concessi a valere sul citato fondo speciale, e non saranno più dovute le residue rate di ammortamento.

Per le istruttorie in corso, la Cassa depositi e prestiti, con determinazione del direttore generale, provvederà alla messa a disposizione dei fondi sulla base delle comunicazioni delle regioni o del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi delle vigenti disposizioni, e delle domande dei comuni. L'ero-

gazione dei fondi verrà effettuata secondo le modalità previste per i mutui della Cassa depositi e prestiti.

Per le dichiarazioni di decadenza, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e all'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 513, non si tiene conto delle erogazioni effettuate per spese tecniche; in tal caso la decadenza dell'assegnazione dei fondi verrà comminata limitatamente alle somme non utilizzate.

Per i mutui concessi entro il 31 dicembre 1977, il termine per l'utilizzo dei fondi è fissato al 31 marzo 1979.

(*È approvato*).

Art. 14.

In attesa della definizione del provvedimento legislativo concernente la proroga di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è autorizzata per l'anno 1979 la iscrizione nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno medesimo di stanziamenti per importi corrispondenti a quelli effettuati per l'anno 1978 in applicazione degli articoli 18, 19 e 19-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Il Ministero delle finanze corrisponderà agli enti aventi diritto somme d'importo pari a quelle attribuite per l'anno 1978 in applicazione delle norme di cui al comma precedente, attenendosi alle procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

(*È approvato*).

Art. 15.

L'esposizione debitoria alla data del 31 dicembre 1977 — nei confronti degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, dell'INADEL, dell'INAM, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ENEL — dei comuni e delle province, che abbiano provveduto all'approvazione dei rendiconti 1976 e 1977 ed alla determinazione dell'eventuale disavanzo di amministrazione, ai sensi dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, e dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, viene assunta a carico del bilancio dello Stato per la parte non soddisfatta all'entrata in vigore della presente legge e fino alla concorrenza del disavanzo di amministrazione risultante alla data del 31 dicembre 1977, depurato dei residui passivi di cui al comma seguente. A tali fini è stanziata nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 la somma di lire 500 miliardi.

In conformità a quanto disposto con il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, i comuni deliberano la cancellazione dei residui passivi relativamente alle somme per le quali abbiano rilasciato le attestazioni di cui all'articolo 3, punto 5, del decreto ministeriale 11 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 27 aprile 1978.

A tal fine gli enti locali dovranno notificare, a pena di decadenza, al Ministero del tesoro, entro il 31 marzo 1979, apposita istanza, corredata dall'elenco delle esposizioni debitorie di cui al primo comma e dalla attestazione da cui risulti l'importo del disavanzo di amministrazione e l'intervenuta approvazione dei rendiconti consuntivi, a firma del legale rappresentante dell'ente e del segretario.

Con decreto del Ministro del tesoro verranno stabilite le modalità per la regolazione delle esposizioni debitorie di cui ai commi precedenti.

I comuni e le province dovranno utilizzare, con carattere di assoluta priorità, gli eventuali avanzi di amministrazione della gestione di competenza degli anni 1978 e 1979, per il soddisfacimento dei debiti relativi agli esercizi 1977 e precedenti verso gli altri creditori.

(*È approvato*).

## DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

### Art. 16.

In deroga al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, gli aumenti in misura percentuale ivi previsti non si applicano, limitatamente all'anno 1979, alle quote aggiuntive concesse ai sensi del predetto articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, comprese quelle erogate a decorrere dal 1° gennaio 1976.

La disciplina della perequazione automatica delle pensioni del Fondo lavoratori dipendenti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applica, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza della pensione. Tale norma ha effetto anche per le pensioni aventi decorrenza dall'anno 1978.

La quota aggiuntiva in cifra fissa non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.

La trattenuta deve, comunque, fare salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione.

(*È approvato*).

### Art. 17.

L'indennità integrativa speciale non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Deve, comunque, essere fatto salvo l'importo corrispondente al trattamen to minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Le disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, introdotto con la legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 41, si applicano anche alle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

(*È approvato*).

### Art. 18.

In attesa della legge di riordino del sistema pensionistico, la misura percentuale degli aumenti di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è fissata per l'anno 1979, in via convenzionale, a 2,9 punti e si applica anche alle pensioni supplementari e alle pensioni inferiori al trattamento minimo, in sostituzione dell'aumento di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La disposizione di cui al precedente comma si applica, con le modalità in esso stabilite, anche alle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

(*È approvato*).

### Art. 19.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 ai titolari di più pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle gestioni dei lavoratori autonomi o a carico delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o, comunque, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria sopra richiamata o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, l'incremento dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364, o altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita, sono dovuti una sola volta.

Ai fini previsti dal precedente comma, qualora su una delle pensioni trovi applicazione la legge 31 luglio 1975, n. 364, continua a corrispondersi l'indennità integrativa speciale di cui alla legge stessa, restando in ogni caso non dovuta la quota aggiuntiva di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, numero 160, o altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita.

Nel caso di concorso di pensioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria e da gestioni che erogano pensioni diverse da quelle indicate nel comma precedente, i trat-

tamenti di cui al primo comma sono a carico dell'assicurazione generale obbligatoria stessa.

In tutti gli altri casi i trattamenti predetti sono a carico della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota.

Ai titolari di più pensioni una delle quali sia integrata al minimo l'adeguamento automatico è dovuto, limitatamente all'anno 1979, una sola volta e spetta sul trattamento pensionistico di importo più elevato.

(*È approvato*).

Art. 20.

Limitatamente all'anno 1979 e a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979 il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in riferimento ai minimi previsti per ciascuna qualifica dai contratti collettivi di categoria raggruppati per settori omogenei.

Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il presente articolo non si applica altresì ai lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associativi, soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.

(*È approvato*).

Art. 21.

Per l'anno 1979 e con effetto dal 1° gennaio 1979 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della quinta classe di contribuzione obbligatoria.

L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al precedente comma, per i lavoratori dipendenti comuni.

Per la contribuzione volontaria relativa a periodi successivi al 1° gennaio 1979 i commi dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Qualora l'assicurato, per il trimestre considerato, abbia versato una somma inferiore a quella determinata secondo le modalità di cui al comma precedente, la somma corrisposta viene ripartita in tanti contributi quanti se ne ottengono dalla divisione della somma versata per l'importo del contributo assegnato.

I contributi determinati ai sensi del precedente comma, da considerare ai fini sia del diritto che della misura delle prestazioni, sono accreditati a decorrere dal primo sabato compreso nel periodo di versamento ».

(*È approvato*).

Art. 22.

Per l'anno 1979 e con effetto dal 1° gennaio 1979, gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, ai quali devono essere commisurati i contributi dovuti in favore degli addetti ai servizi domestici e familiari sono elevati a:

lire settecento, per retribuzioni effettive non superiori a lire mille;

lire mille, per retribuzioni effettive superiori a lire mille e fino a lire mille e cinquecento;

lire mille e cinquecento, per retribuzioni effettive superiori a lire mille e cinquecento.

Le retribuzioni convenzionali di cui al precedente comma variano nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.

È abrogato il penultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

(*È approvato*).

Art. 23.

L'interesse di dilazione corrisposto dai datori di lavoro autorizzati alla regolarizzazione rateale di debiti per contributi ed accessori di legge nei confronti degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria non può essere inferiore alla misura degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorati di un punto, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La stessa misura si applica anche nei casi di autorizzazione al differimento nel versamento dei contributi oltre i termini di legge.

Nei confronti delle piccole e medie imprese che ne abbiano fatto motivata richiesta, ove il differimento autorizzato non superi i trenta giorni, non si fa luogo ad applicazione di interessi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, sono determinati i criteri e le modalità per il conseguimento del beneficio anzidetto.

(*È approvato*).

Art. 24.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 le somme riscosse in ciascuna settimana per le gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonchè per le gestioni di previdenza ed assistenza obbligatorie che si ricollegano alla finanza statale sono versate dagli enti ed istituti percettori entro il quinto giorno della settimana successiva a quella di esazione, in un conto aperto presso la tesoreria dello Stato, al netto delle somme necessarie per gli impegni di spesa da sostenere nella settimana stessa secondo criteri da stabilirsi, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

In sede di prima applicazione del presente articolo, gli enti e gli istituti previdenziali versano nell'apposito conto di tesoreria i residui di cassa disponibili, al netto delle somme occorrenti per gli impegni di spesa assunti per la prima settimana dell'anno 1979.

In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo comma, si applica l'articolo 4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 2 maggio 1976, n. 160.

(*È approvato*).

Art. 25.

Per l'anno 1979 e con effetto dal 1° gennaio 1979, il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, e dagli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, e soggetto alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è raddoppiato.

Per l'anno 1979 e con effetto dal 1° gennaio 1979, il contributo di risanamento di cui all'articolo 21, primo comma, della citata legge 3 giugno 1975, n. 160, è stabilito nella misura di lire 65.500 e lire 62.000 annue costanti, rispettivamente per la gestione speciale pensionistica degli artigiani e per quella degli esercenti attività commerciali; il relativo gettito resta acquisito alle gestioni speciali anzidette.

(*È approvato*).

Art. 26.

Per l'anno 1979 e con effetto dal 1° gennaio 1979, il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dai coltivatori diretti, dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti per ogni giornata di iscrizione nelle gestioni speciali, di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, e soggetto alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è aumentato del 40 per cento.

L'aumento di cui al primo comma previsto per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti non si applica nei confronti delle aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche ed integrazioni.

(*È approvato*).

Art. 27.

Per l'anno 1979 il concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è stabilito, rispettivamente, in lire 55 miliardi e lire 50 miliardi.

Annualmente, con la legge di approvazione del bilancio, saranno determinate le variazioni del concorso anzidetto che comunque non potrà essere inferiore a quello stabilito nel comma precedente.

(*È approvato*).

Art. 28.

Il limite di reddito di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, previsto per il caso di cumulo di redditi fra coniugi ai fini del diritto alla pensione sociale, è annualmente rivalutato applicando su base annua gli aumenti in cifra fissa e in percentuale di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Quando il reddito complessivo dei coniugi eccede l'anzidetto limite di reddito, ma in misura inferiore all'importo della pensione sociale, è riconosciuto il diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente a tale eccedenza.

Le sanzioni previste al penultimo comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonchè dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino la percezione non dovuta rispettivamente della pensione sociale o dell'integrazione al trattamento minimo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tale ipotesi non si fa luogo a recupero delle somme percepite.

(*È approvato*).

Art. 29.

Le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti restano cumulabili con i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione maturati nel 1978 e da liquidarsi nel 1979.

(*È approvato*).

Art. 30.

Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalità previste dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1969, è obbligato a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i termini fissati per il versamento dei contributi, le denunce contributive relative ai periodi di paga scaduti, redatte sui moduli predisposti dall'Istituto medesimo.

Il datore di lavoro che non provvede a quanto previsto nel precedente comma, ovvero vi provvede fornendo dati inesatti o incompleti, è soggetto, per ciascuna denuncia, al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma di lire 50.000

a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente.

La sanzione di cui al comma precedente è ridotta a un quarto qualora la denuncia sia presentata entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui al primo comma ed è ridotta alla metà qualora la denuncia sia presentata tra il sesto e il decimo giorno.

(*È approvato*).

## DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

### Art. 31.

L'apporto dello Stato di cui al punto 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, a favore del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, può essere elevato per l'anno 1979 sino al limite di 1.500 miliardi di lire.

Lo Stato si assume, altresì, sino al limite di 600 miliardi di lire, l'onere del presunto disavanzo d'esercizio per lo stesso anno degli enti di malattia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, in essi compreso l'ENPDEDP.

L'intervento dello Stato, di cui al precedente comma, è disposto entro il mese successivo al termine di ogni bimestre di gestione su richiesta dei commissari liquidatori di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, comprovante lo squilibrio fra le spese per prestazioni obbligatorie e di funzionamento rispetto alle entrate relative a contributi e ad altro titolo avente scadenza nel periodo considerato.

La richiesta è corredata dal riepilogo degli estratti conto relativi alle disponibilità finanziarie esistenti presso gli incaricati della riscossione alla fine del relativo bimestre nonchè da un verbale di conformità dell'organo interno di controllo.

B O L L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O L L I N I . Sull'articolo 31 e sugli articoli seguenti 32 e 33 volevo far presente, come già il Sottosegretario ha riconosciuto, che la materia è stata ampiamente, ma in maniera difforme, trattata nella legge di riforma sanitaria, talchè si configura una questione che il Governo si era, in Commissione, assunto l'onore di risolvere. Il Senato non può approvare a distanza di qualche giorno due norme che riguardano la stessa materia in maniera difforme, senza capire come la materia verrà definitivamente regolata. Avrà valore vincolante la norma che dovremmo votare, o avrà valore vincolante la norma contenuta nella legge di riforma sanitaria? Pensiamo che bisogna fare in modo che questa ultima soluzione prevalga, essendo questa la volontà politica del Parlamento. Come poi concretamente si realizzi questa sua manifestazione di volontà non è detto in nessuna parte se questi articoli 31, 32 e 33 non vengono abrogati. Desideriamo essere garantiti circa la validità delle norme finanziarie contenute nella legge di riforma sanitaria: a tal fine ricerchi il Governo i modi e le forme più opportuni.

P R E S I D E N T E . Senatore Bollini, quando si è accorto di questo fatto?

B O L L I N I . Ce ne siamo accorti per tempo ed abbiamo già fatto presente questo fatto al Governo in Commissione.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il relatore.

A N D R E A T T A , *relatore*. La logica del senatore Bollini è perfetta; sul piano pratico la Commissione, anche in relazione all'andamento dei lavori nell'altro ramo del Parlamento, riteneva di approvare questi articoli nella sicurezza che la legge sulla sanità sarebbe stata pubblicata successivamente a questa legge e avrebbe in tal modo tolto il valore a questa legge.

Tenga conto, onorevole Presidente, che l'esercizio provvisorio, che può essere approvato, troverebbe delle difficoltà costituzionali, perchè si tratterebbe di far funzionare un bilancio che è stato modificato da questa

legge finanziaria e che ove questa legge finanziaria non fosse approvata per il 1° gennaio, ci troveremmo con un bilancio incostituzionale. Per questi motivi pratici avremmo superato con una formula poco elegante il problema e credo che giustamente il senatore Bollini voglia semplicemente fare una dichiarazione di interpretazione autentica della volontà dell'Assemblea. Pertanto insisterei per il voto con questa precisa interpretazione.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

M O R L I N O , *ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di ministro per le regioni.* Ho già chiarito che il Governo si fa carico di tale questione: la si risolverà avendo cura che la successione delle leggi e la loro pubblicazione eviti i pericoli segnalati dal senatore Bollini. Qualora dovessero determinarsi interpretazioni difformi dalla volontà che qui è stata espressa, il Governo troverà gli strumenti opportuni — e non mancano — per correggerle.

P R E S I D E N T E . Mi pare esauriente la spiegazione: noi stiamo votando una proposta di legge che con il nostro voto questa sera, se sarà favorevole, diventa definitiva. Parliamo poi di un altro progetto di legge che ha avuto l'approvazione dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento, però dal nostro secondo con il rinvio al primo: quando arriverà in porto, come ci arriverà non lo sappiamo. Del resto l'onorevole Ministro mi pare che ci ha annunciato una guardinga manovra (non ho capito a quale livello, non lo voglio nemmeno sapere) per evitare che la pubblicazione delle leggi in date disparate e contraddittorie faccia nascere il problema al quale accennava il nostro collega.

Metto ai voti l'articolo 31. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Art. 32.

Le norme di cui al precedente articolo 23 si applicano anche per le dilazioni ed i differimenti concessi dagli enti gestori di forme di assistenza obbligatoria di malattia per contributi o somme a qualsiasi titolo ad essi spettanti.

I commissari liquidatori ed i funzionari che presiedono ai competenti servizi amministrativi e di ragioneria degli enti o gestioni di malattia sono solidalmente responsabili dei danni derivanti dall'omesso o ritardato accertamento dei contributi, proventi od altre entrate dovuti, a qualsiasi titolo, agli enti stessi, nonchè della mancata, tempestiva instaurazione e prosecuzione delle procedure per il recupero dei crediti.

Agli enti medesimi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 4 agosto 1978, n. 461.

(*È approvato*).

Art. 33.

È fatto divieto agli enti o gestioni per l'assistenza obbligatoria di malattia di concedere al di fuori dei vigenti regolamenti degli enti stessi contributi a complemento o integrazione delle prestazioni sanitarie e farmaceutiche erogate in forma diretta o indiretta.

Ai fini di ridurre la durata di degenza negli enti ospedalieri, i relativi servizi di accertamento diagnostico devono operare per un numero di ore non inferiore a quello d'obbligo del personale addetto.

(*È approvato*).

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 34.

Per l'attuazione di un piano straordinario di interventi nei settori dell'edilizia de-

maniale, delle opere idrauliche e delle opere marittime è autorizzata, per il periodo 1979-1981, la spesa complessiva di 2.200 miliardi di lire da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici come segue:

1) per lavori di carattere straordinario, a cura ed a carico diretto dello Stato con pagamenti non differiti, concernenti:

*a*) la costruzione e sistemazione dei porti ed altre opere marittime;

*b*) il recupero, rinnovazione e riparazione dei mezzi effossori e le escavazioni marittime;

*c*) la costruzione, sistemazione e completamento di infrastrutture intermodali;
rispettivamente, 250 miliardi, 15 e 3 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980 e 250 miliardi, 10 e 4 miliardi per l'anno finanziario 1981;

2) per la costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche, compresa la realizzazione di serbatoi per laminazione di piene, 180 miliardi per l'anno finanziario 1979 e 250 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981;

3) per costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento:

*a*) di edifici pubblici statali e di altre costruzioni demaniali;

*b*) di edifici che interessano il patrimonio storico-artistico dello Stato, delle regioni o di altri soggetti in conformità alla legge 14 marzo 1968, n. 292;
rispettivamente 206 miliardi e 12 miliardi per l'anno finanziario 1979, 233 miliardi e 13 miliardi per l'anno finanziario 1980 e 242 miliardi e 14 miliardi per l'anno finanziario 1981.

Lo stanziamento di lire 250 miliardi, relativo agli interventi per la costruzione e sistemazione dei porti per l'anno 1979, per l'importo di lire 215 miliardi deve essere utilizzato secondo i criteri degli articoli 4 e 6 della legge 6 agosto 1974, n. 366.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di assumere impegni fino a concorrenza del predetto complessivo importo di 2.200 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare le somme autorizzate in ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981.

(*È approvato*).

Art. 35.

Per provvedere al completamento di opere di edilizia scolastica, tanto per le opere trasferite alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera *c*) punto 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, quanto per le opere di residua competenza statale, finanziate ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, e precedenti, ivi compresi gli oneri maturati o maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, perizie di variante e suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giudiziaria ed imposta sul valore aggiunto, è autorizzata la spesa di 245 miliardi da iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1979, 1980 e 1981.

Il Ministero dei lavori pubblici riconosce alle regioni che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412, hanno provveduto ad inserire nel programma di edilizia scolastica, previsto all'articolo 3 della stessa legge, il completamento di opere finanziate dalla legge 28 luglio 1967, n. 641, le somme a tal uopo impiegate ai fini della utilizzazione della spesa sopra indicata.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di assumere impegni fino a concorrenza del predetto complessivo importo di 245 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare la somma di 100 miliardi in ciascuno degli anni 1979 e 1980 e di 45 miliardi nell'anno 1981.

(*È approvato*).

Art. 36.

Per provvedere al completamento delle opere relative agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, finanziate con

l'articolo 18, secondo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi da iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1979, 1980 e 1981.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di assumere impegni fino a concorrenza del predetto complessivo importo di 15 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare la somma di 5 miliardi in ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981.

(*È approvato*).

Art. 37.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi alle regioni per l'erogazione ai comuni, ai consorzi, ai consorzi intercomunali e alle province delle somme necessarie per l'attuazione delle finalità indicate dall'articolo 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Lo stesso Ministero è, altresì, autorizzato a concedere contributi alle regioni per l'erogazione alle imprese che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 20 della citata legge 10 maggio 1976, n. 319, delle somme necessarie per l'attuazione delle finalità indicate nel predetto articolo 20.

La spesa di cui ai commi precedenti sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 10 miliardi per gli esercizi finanziari 1979 e 1980 e 15 miliardi per il 1981.

(*È approvato*).

Art. 38.

Per la concessione di contributi trentacinquennali per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali e locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio od abitazione del parroco, previsti dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 721, è autorizzato un limite d'impegno di 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

(*È approvato*).

Art. 39.

Per la concessione di contributi trentacinquennali sulla spesa prevista dai programmi di intervento già adottati per la costruzione, il completamento e l'ampliamento delle cliniche universitarie, degli ospedali clinicizzati e dei policlinici universitari, ammessi al contributo dello Stato, ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82, 20 giugno 1969, n. 383, e 10 ottobre 1975, n. 551, nonchè sulle spese per revisione prezzi contrattuali di opere già eseguite ed ammesse in precedenza al contributo dello Stato, sono autorizzati i limiti di impegno, rispettivamente, di 3 miliardi per l'anno finanziario 1979, di 3 miliardi per l'anno finanziario 1980 e di 4 miliardi per l'anno finanziario 1981, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

(*È approvato*).

Art. 40.

Per provvedere, a cura del Ministero dei lavori pubblici, agli adempimenti, relativi all'attuazione di piani di ricostruzione, previsti dagli articoli 2 e 4 della legge 23 dicembre 1977, n. 933, compresi i completamenti dei lotti iniziati, è autorizzato il limite di impegno di 3 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero predetto.

(*È approvato*).

## DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Art. 41.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a contrarre mutui anche obbligazionari, in Italia o all'estero,

oppure con la Banca europea per gli investimenti, per l'ammontare netto di lire duemilacinquecento miliardi per la esecuzione dei propri programmi costruttivi durante il triennio 1979-1981.

Le operazioni di credito saranno contratte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite in apposite convenzioni, da stipularsi fra l'ANAS e gli enti mutuanti, con l'intervento del Ministero del tesoro e previo parere del Consiglio di amministrazione dell'ANAS e del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il servizio dei mutui sarà assunto dall'ANAS e le rate di ammortamento annuali, per capitale ed interessi, che non potranno essere superiori a trenta, saranno iscritte, con distinta imputazione nei bilanci dell'ANAS, specificamente vincolate a favore dell'ente mutuante, con l'obbligo della preventiva iscrizione nel proprio bilancio da parte del Tesoro dello Stato dell'ammontare relativo a ciascuna rata annuale.

Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa.

(*È approvato*).

Art. 42.

L'ammontare dei mutui che l'ANAS è autorizzata a contrarre a' termini dell'articolo precedente per il complessivo importo netto di lire duemilacinquecento miliardi è ripartito in tre esercizi come segue:

1979 lire novecento miliardi;
1980 lire ottocento miliardi;
1981 lire ottocento miliardi.

La presente legge non abroga il disposto di cui all'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

(*È approvato*).

Art. 43.

È autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per la esecuzione di un programma straordinario di opere igienico-sanitarie, da concordarsi con le regioni e da destinare alle zone particolarmente carenti di tali infrastrutture, assegnando la quota minima del 60 per cento al Mezzogiorno.

Il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di assumere impegni fino a concorrenza del predetto importo di lire 500 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare la somma di lire 100 miliardi per l'anno 1979 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981.

(*È approvato*).

Art. 44.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a concedere contributi, ai sensi dell'articolo 27, lettera *g*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, ad enti locali per la esecuzione di opere necessarie alla realizzazione dei compiti affidati alla Azienda stessa dall'articolo 2 della indicata legge 7 febbraio 1961, n. 59.

(*È approvato*).

Art. 45.

Per far fronte agli impegni derivanti dal decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, il Ministro del tesoro è autorizzato a versare al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane l'importo occorrente per il pagamento, anche in deroga alle norme regolamentari del predetto Fondo, e in sostituzione dell'ANAS, delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara. Lo stanziamento è annualmente autorizzato con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a versare al suddetto Fondo centrale di garanzia l'importo di lire 75 miliardi per fronteggiare gli oneri derivanti dall'eventuale operatività della garanzia dello Stato riconosciuta sui mutui e prestiti obbligazionari assunti all'estero, da enti autostradali

a prevalente capitale pubblico, ai sensi dell'articolo 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287.

(*È approvato*).

Art. 46.

Ai fini della programmazione il Ministro dei lavori pubblici presenta alle Camere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i piani straordinari di intervento di cui ai precedenti articoli 34, 41, 43 e le conseguenti quantificazioni di spesa per le opere previste per acquisire il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia.

Trascorsi trenta giorni dalla presentazione di cui al precedente comma il Governo provvede all'assunzione dei relativi impegni.

(*È approvato*).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER IL MEZZOGIORNO

Art. 47.

L'apporto complessivo di 14.500 miliardi autorizzato a favore della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980 con l'articolo 22 della legge 2 maggio 1976, numero 183, è aumentato di lire 400 miliardi che saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1980.

L'importo di lire 1.500 miliardi entro il quale, ai sensi del predetto articolo 22 della legge 2 maggio 1976, n. 183, la Cassa del Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni nel quinquennio 1976-1980 in eccedenza all'apporto complessivo previsto dallo stesso articolo 22 per il medesimo periodo, è aumentato di lire 3.500 miliardi.

Al maggiore onere di cui al precedente comma si farà fronte, a decorrere dall'anno finanziario 1981, mediante appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per l'anno 1981 lo stanziamento viene determinato in 700 miliardi di lire.

Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale e in conto interessi previsti dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, in favore delle iniziative industriali realizzate nei territori meridionali, possono gravare, nell'anno finanziario 1979, sulle disponibilità del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale — costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 — da destinare agli interventi nei territori meridionali.

La Cassa per il Mezzogiorno può essere autorizzata, con decreto del Ministro del tesoro, a contrarre nell'anno 1979 prestiti con la Banca Europea per gli investimenti, per il completamento di progetti di opere finalizzate di rilevante interesse già parzialmente finanziate, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 20 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

L'onere, per capitale ed interessi, di tali prestiti sarà assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitali ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(*È approvato*).

Art. 48.

Per consentire alle comunità montane la prosecuzione degli interventi di loro competenza ai sensi e per le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la complessiva spesa di lire 300 miliardi, di cui lire 65 miliardi per l'anno finanziario 1979, lire 115 miliardi per l'anno 1980 e lire 120 miliardi per l'anno 1981, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le autorizzazioni di spesa di cui al comma precedente saranno assegnate alle comunità montane in conformità dei criteri di riparto contenuti nel sesto comma dell'articolo 5 della predetta legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente integrato della complessiva som-

ma di lire 15 miliardi, di cui lire 5 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina, è elevata di lire 30 miliardi, di cui 10 per ciascuno degli esercizi 1979, 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per far fronte ai maggiori oneri necessari per il completamento delle opere statali di provvista di acqua ad uso irriguo e delle opere di bonifica eseguite anteriormente al 31 dicembre 1977, è autorizzata la complessiva spesa di lire 40 miliardi, di cui 20 miliardi per l'anno finanziario 1979, e 10 per ciascuno degli anni 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'autorizzazione di spesa per il fondo nazionale di solidarietà, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981.

(*È approvato*).

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA

### Art. 49.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni derivanti dai provvedimenti delegati per il riordinamento della pensionistica di guerra previsti dall'articolo 13 della legge 29 novembre 1977, n. 875, è autorizzata la spesa annua di lire 484 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'eventuale maggiore onere per gli anni 1980 e 1981 potrà essere autorizzato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione dei bilanci degli anni medesimi.

(*È approvato*).

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

### Art. 50.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, per un importo non superiore, complessivamente, a lire 55.802 miliardi 424.265.000 nella forma di:

*a*) buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con la osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, e, in quanto applicabili, di quelle di cui alla legge 23 febbraio 1958, n. 84;

*b*) certificati speciali di credito del tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi. Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — alla emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi. I certificati medesimi e relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, fatta eccezione per il versamento delle cedole di interessi in pagamento delle imposte dirette. I certificati predetti possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti;

*c*) certificati di credito del tesoro di durata non superiore a dieci anni, con cedola semestrale di interessi, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal settimo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale per le emissioni di cui al comma precedente, si prov-

vede con una maggiorazione dell'ammontare delle emissioni stesse, maggiorazione considerata in aumento al limite di cui al primo comma.

Sono soppressi gli articoli da 1 a 4 della legge 22 dicembre 1977, n. 951.

(*È approvato*).

Art. 51.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 26 maggio 1978, numero 224, quali risultano modificati dalla legge di conversione 27 luglio 1978, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

« Il fondo contributi, di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 1.250 miliardi, da destinare alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227. Di tale incremento una quota fino a lire 250 miliardi dovrà essere utilizzata per la corresponsione di contributi in conto interessi su operazioni finanziate con provvista effettuata all'estero.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 20 miliardi nell'anno 1978, di 125 miliardi per l'anno 1979, di 268 miliardi per l'anno 1980, di 313 miliardi per l'anno 1981, di 239 miliardi per l'anno 1982, di 140 miliardi per l'anno 1983, di 100 miliardi per l'anno 1984 e di 45 miliardi per l'anno 1985 ».

(*È approvato*).

Art. 52.

Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, comprese quelle la cui copertura è prevista con operazioni di indebitamento, restano determinati, per ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981, nelle misure indicate nella tabella *A* allegata alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 53.

Nelle tabelle *B*, *C* e *D* allegate alla presente legge sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1979.

(*È approvato*).

Art. 54.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, il Ministero degli affari esteri, per i propri pagamenti in valuta estera, è autorizzato ad inoltrare motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base dei cambi di finanziamento determinati alla data del 20 agosto di ogni anno, tenuto conto dei cambi medi comunicati — entro la data medesima — dall'Ufficio italiano dei cambi. Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri è annualmente allegata la tabella dei suddetti cambi di finanziamento.

Detti cambi di finanziamento sono utilizzati per fissare gli stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario successivo a quello della loro determinazione e restano in vigore per tutti i pagamenti in valuta estera da effettuarsi nel medesimo esercizio successivo.

Per le suddette anticipazioni al Portafoglio dello Stato, il Ministero degli affari esteri potrà avvalersi, oltre che dei titoli di spesa previsti all'articolo 1 della citata legge 3 marzo 1951, n. 193, anche di ordinativi diretti speciali a favore del Portafoglio commutabili in quietanza di entrata.

Nel caso in cui l'Amministrazione risulti debitrice, rispetto alle anticipazioni di cui al primo comma, provvederà a rimborsare, periodicamente e comunque allo scadere di ogni trimestre, il Portafoglio — die-

tro richiesta di questo — della differenza con mandato diretto, commutabile in quietanza di entrata, emesso a carico dell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri denominato: « Spese per differenze di cambio relative ad accreditamenti effettuati nell'esercizio corrente ed in quelli precedenti da rimborsare al Portafoglio dello Stato ».

Nel caso in cui l'Amministrazione risulti creditrice, la differenza a credito dovrà essere portata a scomputo della eventuale differenza a debito risultante dalle successive richieste.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui l'Amministrazione risulti creditrice, il Portafoglio provvederà al versamento del saldo all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo denominato: « Somme da versare dal Contabile del Portafoglio dello Stato per differenze su operazioni in valuta estera per conto del Ministero degli affari esteri ».

(*È approvato*).

Art. 55.

I titoli di spesa collettivi, pervenuti agli Uffici pagatori nel mese di dicembre e pagabili nello stesso mese, rimasti parzialmente insoluti alla data del 31 dicembre, sono trasportati, per il loro integrale importo, all'esercizio successivo.

(*È approvato*).

Art. 56.

Ai fini della conservazione nel conto dei residui passivi delle somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, la facoltà accordata da leggi di contenuto particolare per l'estensione a spese di parte corrente delle disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, deve in ogni caso intendersi riferita all'articolo 36, secondo comma, dello stesso regio decreto n. 2440, quale risulta sostituito dall'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 57.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 sono soppressi: i contributi alle stazioni sperimentali per l'industria, già a carico degli enti locali, di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive norme integrative e regolamentari previste dall'articolo 344 del regio decreto stesso; i premi agli impiegati ed agenti municipali di cui all'articolo 5 della legge 17 luglio 1954, n. 600; le contribuzioni agli assegnatari di carte di prelevamento dei carburanti o di buoni di prelevamento di prodotti petroliferi di cui alla legge 4 gennaio 1951, n. 5.

(*È approvato*).

Art. 58.

Dopo il secondo comma dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è aggiunto il seguente:

« Il primo bilancio pluriennale, da presentarsi nel mese di settembre a norma dell'articolo 15 della presente legge, espone l'andamento delle entrate e delle spese con la sola proiezione in base alla legislazione vigente. Entro il 31 marzo 1979 il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge per adeguare il bilancio pluriennale in coerenza con i vincoli del quadro economico generale e con gli indirizzi della politica economica nazionale ».

(*È approvato*).

Art. 59.

Con effetto dal 1° gennaio 1979 ai possessori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'articolo 47, primo comma, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, che da soli o con altri redditi non eccedono l'ammontare complessivo annuo lordo di lire 2 milioni, compete, in aggiunta alle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto, un'ulteriore detrazione d'imposta di lire 24 mila

annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

(*È approvato*).

Art. 60.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

TABELLA *A*

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

| ESTREMI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1979 | 1980 | 1981 |
|---|---|---|---|
| Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 143 del 1946 – Istituti di Previdenza . | 950 | 950 | 950 |
| Legge n. 1055 del 1957 – Contributo città Roma | 962 | 962 | 962 |
| Legge n. 907 del 1960 – Contributo porto Ancona | 39 | 39 | 39 |
| Legge n. 729 del 1961 – Piano autostradale . . | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| Legge n. 1774 del 1962 – Consorzio porto Genova | 100 | 100 | 100 |
| Legge n. 606 del 1964 – Provvidenze zone danneggiate . . . . . | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
| Legge n. 351 del 1965 – Calamità naturali . . | 300 | 300 | 300 |
| Legge n. 969 del 1965 – Calamità naturali . . | 200 | 200 | 200 |
| Legge n. 1314 del 1965 – Calamità naturali . . | 500 | 500 | 500 |
| Legge n. 442 del 1967 – Contributi su interessi per operazioni credito finanziario . . . . | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Legge n. 1174 del 1967 – Calamità naturali . . | 533 | 533 | 533 |
| Legge n. 260 del 1968 – Costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti . . . . . | 20.000 | 30.000 | 60.000 |
| Legge n. 437 del 1968 – Provvedimenti straordinari per la Calabria . . . . . | 24.500 | 24.000 | — |

*N. B.* — Le cifre che per il 1979 figurano tra parentesi rappresentano l'autorizzazione di spesa quale risulta dalle singole leggi autorizzative.

*Segue*: TABELLA *A*

| ESTREMI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1979 | 1980 | 1981 |
|---|---|---|---|
| Legge n. 160 del 1969 – Finanziamento interventi Mezzogiorno . . . . . | 46.500 | 43.500 | — |
| Legge n. 253 del 1969 – Calamità naturali . . | 250 | 250 | 250 |
| Legge n. 979 del 1970, di conversione del decreto-legge n. 723 del 1970 – Calamità naturali mesi agosto, settembre e ottobre 1970 Genova . . | 4.000 | 4.000 | — |
| Legge n. 594 del 1971, di conversione del decreto-legge n. 430 del 1971 – Provvidenze creditizie per favorire investimenti nei settori dell'industria, commercio e artigianato . . . . . | 14.500 | 9.900 | 5.900 |
| Legge n. 822 del 1971 – Provvidenze porto Trieste | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Legge n. 853 del 1971 – Finanziamento Cassa Mezzogiorno . . . . . | 455.000 | 355.000 | 255.000 |
| Legge n. 865 del 1971 – Edilizia . . . . . | 11.000 | — | — |
| Legge n. 920 del 1971 – Basilica S. Marco e Chiostro Monreale . . . . . | 150 | 150 | — |
| Legge n. 1063 del 1971 – Editoria . . . . . | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Legge n. 1114 del 1971 – Fondo territorio Trieste | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| Legge n. 171 del 1973 – Interventi Venezia . . | — | 98.000 | 110.000 |
| Legge n. 271 del 1973 e precedenti – Servizio locali giudiziari . . . . . | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Legge n. 321 del 1973 – Fondo rotazione Trieste | 5.000 | 5.000 | — |
| Legge n. 811 del 1973 — Mutui enti lirici . . | 13.881 | 13.881 | 13.881 |

*Segue*: TABELLA *A*

| ESTREMI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1979 | 1980 | 1981 |
|---|---|---|---|
| Legge n. 825 del 1973 - Interventi urgenti negli aeroporti aperti al traffico aereo civile . . | 1.693 (—) | 27.825 | — |
| Legge n. 878 del 1973 - Industria cantieristica navale . . . . . | 25.000 | 9.000 | — |
| Legge n. 24 del 1974, art. 11 - Calamità . . . | 86 | 86 | 86 |
| Legge n. 58 del 1974 - Bacini carenaggio Trieste, Livorno, Genova . . . . . | 5.000 | — | — |
| Legge n. 178 del 1974 - Costruzione immobili all'estero per scuole italiane . . . . . | 500 | — | — |
| Legge n. 268 del 1974 - Piano rinascita Sardegna | 60.000 | 70.000 | 75.000 |
| Legge n. 407 del 1974 - Programmi COST . . | 60 | 1.083 | — |
| Legge n. 317 del 1974 - Regolamento CEE per il miglioramento produzione e commercializzazione settore agrumi . . . . . | 20.000 | — | — |
| Legge n. 713 del 1974 - Finanziamenti a favore piccole industrie, artigianato, commercio, esportazione e cooperazione . . . . . | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Legge n. 47 del 1975 - Difesa dei boschi dagli incendi . . . . . | 3.813 | — | — |
| Legge n. 57 del 1975 - Costruzione mezzi navali Marina militare . . . . . | 295.000 (155.000) | 356.000 | 54.000 |
| Legge n. 153 del 1975 - Direttive CEE per la riforma dell'agricoltura . . . . . | 110.300 | 100.500 | 97.000 |
| Legge n. 166 del 1975 - Acquisizione ed urbanizzazione aree . . . . . | — | 75.000 | 75.000 |

*Segue*: TABELLA *A*

| ESTREMI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1979 | 1980 | 1981 |
|---|---|---|---|
| Legge n. 172 del 1975 – Editoria . . . . . | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Legge n. 184 del 1975 – Studi e ricerche produzione aeromobili per percorsi internazionali . | — (40.000) | 50.000 | — |
| Legge n. 185 del 1975 – Attività di promozione delle esportazioni italiane . . . . . | 1.500 | — | — |
| Legge n. 191 del 1975 – Nuove norme servizio di leva . . . . . | 78.026 | 77.981 | 77.981 |
| Legge n. 227 del 1975 – Fondo rotazione ricerca applicata per meccanizzazione servizi postali . | — | 15.000 | — |
| Legge n. 231 del 1975 – Finanziamenti a favore media e piccola industria . . . . . | 110.000 | 110.000 | 80.000 |
| Decreto-legge n. 376 del 1975, convertito in legge n. 492 del 1975 – Provvedimenti per il rilancio dell'economia . . . . . | 159.000 (9.000) | 400.000 | 337.224 |
| Decreto-legge n. 377 del 1975, convertito in legge n. 493 del 1975 – Provvedimenti per il rilancio dell'economia . . . . . | 254.011 (160.000) | 1.048.166 | 105.000 |
| Legge n. 412 del 1975 – Edilizia scolastica . . | 301.797 (330.000) | 361.797 | 306.798 |
| Legge n. 433 del 1975 – Repubblica San Marino | 142 | 142 | 142 |
| Legge n. 529 del 1975 – Mutui enti lirici . . . | 6.287 | 6.287 | 6.287 |
| Legge n. 697 del 1975 – Passaggio al demanio dell'immobile sede del Ministero Marina . . . | 342 | 342 | 342 |

*Segue*: TABELLA *A*

| ESTREMI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1979 | 1980 | 1981 |
|---|---|---|---|
| Legge n. 517 del 1975 – Credito agevolato al commercio . . . . . | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Legge n. 588 del 1975 – Studi e ricerche settore pesca . . . . . | 300 | 300 | — |
| Legge n. 702 del 1975, art. 16 – Calamità . . . | 100 | 100 | 100 |
| Legge n. 720 del 1975 – Credito nazionale, costruzioni navali e sostituzione naviglio vetusto . . | — (10.500) | 10.500 | 21.000 |
| Legge n. 11 del 1976 – Esecuzione accordo Lomè | 55.000 | 100.000 | 77.688 |
| Legge n. 50 del 1976 – Edilizia universitaria . . | 150.000 | 100.000 | 50.000 |
| Legge n. 52 del 1976 – Edilizia per il personale dei corpi di polizia . . . . . | 35.000 | — | — |
| Legge n. 75 del 1976 – Tutela carattere artistico e monumentale di Siena . . . . . | 400 | 400 | 400 |
| Legge n. 115 del 1976 – Mutui enti lirici . . . | 12.924 | 12.924 | 12.924 |
| Legge n. 86 del 1976 – Potenziamento ferrovia Alifana . . . . . | 13.000 (15.000) | 20.000 | 30.000 |
| Legge n. 124 del 1976 – Bonifica allevamenti . . | 15.000 | 15.000 | 6.000 |
| Legge n. 178 del 1976 – Ricostruzione zone terremotate del Belice . . . . . | 81.600 | 80.400 | — |
| Legge n. 183 del 1976 – Interventi straordinari Mezzogiorno . . . . . | 2.000.000 | 3.450.000 | 1.550.000 |
| Legge n. 189 del 1976 – Integrazione bilanci comunali e provinciali deficitari . . . . . | 3.200 | 3.150 | — |

*Segue*: TABELLA *A*

| ESTREMI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1979 | 1980 | 1981 |
|---|---|---|---|
| Legge n. 203 del 1976 – Lavaggio petroliere . . | — (8.000) | 8.000 | 16.000 |
| Legge n. 206 del 1976 – Aumento fondo dotazione dell'ENEL . . . . . | 400.000 | 100.000 | — |
| Legge n. 216 del 1976 – Complesso archeologico Pompei . . . . . | 500 | **500** | — |
| Legge n. 259 del 1976 – Ricerca applicata settore propulsione navale . . . . . | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Legge n. 261 del 1976 – Provvidenze zone territorio nazionale colpite da varie calamità naturali | 5.000 | 4.000 | 3.000 |
| Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito in legge n. 336 del 1976 – Provvidenze comuni regione Friuli colpiti terremoto maggio 1976 . . . | 20.600 | 20.600 | 20.000 |
| Legge n. 343 del 1976 – Interessi sui mutui pescherecci . . . . . | 150 | 150 | — |
| Decreto-legge n. 156 del 1976, convertito in legge n. 350 del 1976 – Provvidenze urgenti a favore industria e artigianato . . . . . | **219.000** | 177.000 | 154.000 |
| Legge n. 352 del 1976 – Direttive CEE montagna e zone agricole svantaggiate . . . . . | **86.900** | **88.400** | 8.500 |
| Legge n. 374 del 1976 – Consorzio e società consortili tra piccole e medie imprese . . . . | 6.000 | **6.000** | — |
| Legge n. 375 del 1976 – Acquedotto comunale Gorizia . . . . . | 800 | — | — |
| Legge n. 376 del 1976 – Contributo alla società « Dante Alighieri » . . . . . | 200 | 200 | — |

*Segue*: TABELLA *A*

| ESTREMI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1979 | 1980 | 1981 |
|---|---|---|---|
| Legge n. 386 del 1976 – Enti di sviluppo . . | 100.000 | 100.000 | — |
| Legge n. 389 del 1976 – Sviluppo pesca marittima | 1.000 (2.500) | 1.500 | 3.000 |
| Legge n. 874 del 1976, art. 15 – Calamità . . | 200 | 200 | 200 |
| Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, attuazione legge n. 183 del 1976 – Credito agevolato al settore industriale . . | 137.000 (337.000) | 503.000 | 279.000 |
| Decreto-legge n. 831 del 1976, convertito in legge n. 23 del 1977 – Interventi province Trapani e Agrigento colpite alluvioni dell'ottobre-novembre 1976 . . . . . | 32.000 | — | — |
| Legge n. 38 del 1977 – Ammodernamento mezzi aeronautica militare . . . . . | 292.912 (100.000) | 413.100 | 25.788 |
| Legge n. 73 del 1977 – Trattato di Osimo con la Jugoslavia . . . . . | 75.000 | 91.000 | 79.000 |
| Decreto-legge n. 103 del 1977, convertito in legge n. 267 del 1977 – Soppressione EGAM e provvedimenti per il trasferimento delle società del gruppo all'IRI e all'ENI . . . . . | 100.000 | 100.000 | 150.000 |
| Legge n. 114 del 1977 – Modificazione IRPEF . | 270 | 270 | — |
| Legge n. 136 del 1977 – Accordo pesca con la Tunisia . . . . . | 1.250 | — | — |
| Legge n. 191 del 1977 – Partecipazione BID . . | 14.653 | 13.615 | 10.003 |

*Segue*: TABELLA *A*

| ESTREMI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1979 | 1980 | 1981 |
|---|---|---|---|
| Legge n. 192 del 1977 - Molluschi eduli lamellibranchi . . . . . | 2.000 | 2.000 | — |
| Legge n. 277 del 1977 - Partecipazioni all'IDA . | 74.300 | 12.600 | 9.000 |
| Legge n. 285 del 1977 - Occupazione giovanile . | 320.000 | 270.000 | — |
| Legge n. 372 del 1977 - Ammodernamento armamenti esercito . . . . . | 200.000 (120.000) | 241.845 | 319.670 |
| Decreto-legge n. 375 del 1977, convertito in legge n. 536 del 1977 - Conferimento di fondi al Mediocredito centrale . . . . . | 150.000 | 150.000 | 50.000 |
| Legge n. 403 del 1977 - Finanziamento attività agricola delle Regioni . . . . . | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| Legge n. 404 del 1977 - Edilizia carceraria . . | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Legge n. 545 del 1977 - Acquedotto interregionale del Fiora . . . . . | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Legge n. 489 del 1977 - Contributo all'ISPI . . | 200 | 200 | 200 |
| Legge n. 546 del 1977 - Ricostruzione zone Friuli colpite dal terremoto nel 1976 . . . . . | 215.000 (645.000) | 578.000 | 610.000 |
| Legge n. 630 del 1977 - Completamento sede Ente Mostra Mercato Nazionale Artigianato Firenze | 1.000 | — | — |
| Legge n. 675 del 1977 - Riconversione industriale | 1.942.000 (2.747.000) | 1.325.000 | 785.000 |

*Segue*: TABELLA *A*

| ESTREMI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1979 | 1980 | 1981 |
|---|---|---|---|
| Legge n. 812 del 1977 - Contributo all'UNITAR . | 31 | 31 | — |
| Legge n. 956 del 1977 - Partecipazioni BEI . . | 7.000 | — | — |
| Legge n. 984 del 1977 - Interventi settore zootecnia, produzione ortoflorofrutticola, forestazione e irrigazione . . . . . | 400.000 (1.070.000) | 1.740.000 | 1.070.000 |
| Legge n. 985 del 1977 - Interventi urgenti aeroporti . . . . . | 26.000 | — | — |
| Legge n. 24 del 1978 - Contributo IAI . . . | 150 | 150 | 150 |
| Legge n. 26 del 1978 - Contributo all'AICCE . . | 200 | 200 | 200 |
| Decreto-legge n. 110 del 1978, convertito in legge n. 279 del 1978 - Provvedimenti urgenti per società ex EGAM . . . . . | 330.000 | 102.000 | 126.000 |
| Legge n. 143 del 1978, art. 14 - Calamità . . | 50 | 50 | 50 |
| Legge n. 175 del 1978 - Galleria di arte moderna in Roma . . . . . | 1.000 | — | — |
| Legge n. 229 del 1978 - Acquedotto pugliese e acquedotti siciliani . . . . . | 16.500 | — | — |
| Legge n. 230 del 1978 - Salvaguardia patrimonio artistico città Orvieto e Todi . . . . . | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

*Segue*: TABELLA *A*

| ESTREMI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1979 | 1980 | 1981 |
|---|---|---|---|
| Legge n. 231 del 1978 – Industria cantieristica navale . . . . . | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Legge n. 296 del 1978 – Completamento acquedotto Langhe e Alpi cuneesi . . . . . | 2.000 | 3.000 | — |
| Decreto-legge n. 299 del 1978, convertito in legge n. 464 del 1978 – Ricostruzione zone Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 . . | 66.600 | 60.600 | 50.600 |
| Legge n. 339 del 1978 – Ulteriori interventi per l'inquinamento diossina provincia Milano . . | 45.000 | — | — |
| Decreto-legge n. 351 del 1978, convertito in legge n. 479 del 1978 – Modificazioni legge n. 285 del 1977 sull'occupazione giovanile . . . . | 150.000 | — | — |
| Legge n. 392 del 1978 – Disciplina locazioni immobili urbani . . . . . | 25.000 | 35.000 | 45.000 |
| Legge n. 393 del 1978 – Conferimento fondi al Mediocredito centrale e al fondo rotativo di cui all'articolo 26 legge n. 227 del 1977 . . | 137.500 | 281.100 | 327.400 |
| Decreto-legge n. 225 del 1978, convertito in legge n. 394 del 1978 – Misure urgenti zone Calabria e Sicilia colpite eventi sismici marzo-aprile 1978 . . . . . | 67.000 | — | — |
| Legge n. 457 del 1978 – Edilizia residenziale . . | 360.000 | 560.000 | 760.000 |
| Legge n. 497 del 1978 – Costruzione alloggi personale militare. | 20.000 | 30.000 | 30.000 |

TABELLA *B*

## INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE |
|---|---|
| MINISTERO DEL TESORO | |
| Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale . . | 25 |
| Contributo annuo a favore del Centro studi di diritto comunitario con sede in Roma | 50 |
| Fondazione Luigi Einaudi con sede in Roma . . . . . | 150 |
| Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura generale dello Stato . . . . . | 250 |
| Rinnovo dell'Accordo finanziario con l'AIEA per il Centro di fisica teorica di Trieste . . | 400 |
| Riordinamento del sistema di controllo dei prezzi . . . . . | 1.000 |
| Norme per il potenziamento dei servizi meccanografici dell'Amministrazione periferica del Tesoro . . . . . | 1.145 |
| Adeguamento canone Repubblica di San Marino . . . . . | 2.000 |
| Assegnazione di entrate supplementari al bilancio CECA per il 1978 . . . . . | 4.290 |
| Liquidazione e reimpiego degli indennizzi per beni, diritti e interessi perduti o danneggiati per causa di guerra e di nazionalizzazione . . . . . | 15.000 |
| Aumento dell'assegno agli insigniti dell'ordine di Vittorio Veneto . . . . . | 16.000 |
| Adeguamento trattamento di quiescenza del personale a riposo . . . . . | 20.000 |
| Censimenti ISTAT generali . . . . . | 70.000 |

*Segue:* TABELLA *B*

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE | |
|---|---|---|
| Riforma dell'editoria . . . . . | 70.000 | |
| Partecipazioni italiane a fondi e banche internazionali (BIRS-BAS-IDA-Fondo africano di sviluppo-Fondo asiatico di sviluppo-International Finance Corporation) . . . . . | 94.630 | |
| Interessi sulle obbligazioni da emettere per il consolidamento delle passività a breve delle Aziende del gruppo IRI . . . . . | 93.700 | |
| Revisione delle disposizioni relative alle pensioni di guerra . . . . . | 484.000 | |
| Concorso dello Stato al ripiano di alcuni debiti delle gestioni di malattia degli enti mutualistici nei limiti dei disavanzi patrimoniali 1977 . . . . . | 3.700.000 | |
| | | 4.572.640 |
| MINISTERO DELLE FINANZE | | |
| Norme sull'avanzamento dei militari di truppa del Corpo della guardia di finanza . . | 230 | |
| Disciplina delle funzioni di messo notificatore delle imposte dirette . . . . . | 592 | |
| Proroga dell'articolo 19-*bis* della legge 27 febbraio 1978, n. 43, per la corresponsione alle Regioni ed alle Aziende di soggiorno delle somme sostitutive dell'ILOR . . . . . | 5.200 | |
| Programma di assunzione di 5.000 accertatori contabili . . . . . | 6.700 | |
| Adeguamento delle entrate sostitutive di tributi soppressi per le Regioni, le Camere di commercio e le Aziende di cura e soggiorno . | 57.000 | |
| Potenziamento del Corpo della guardia di finanza . . . . . | 55.950 | |
| | | 125.672 |

*Segue:* TABELLA *B*

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE | |
|---|---|---|
| MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA | | |
| Aumento del contributo al CIRIEC . . | 25 | |
| Aumento del contributo all'Istituto per lo studio della congiuntura (ISCO) . . . . . | 800 | |
| | | 825 |
| MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA | | |
| Delega al Governo per l'emanazione di norme relative alla revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari . . . | 20 | |
| Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli Istituti di prevenzione e pena | 86 | |
| Miglioramento al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari . | 2.400 | |
| Norme per la repressione dei reati previsti da leggi relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto . . . . . | 3.060 | |
| Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice-pretore onorario . | 33.000 | |
| | | 38.566 |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | | |
| Adeguamento contributo ICAC (Comitato consultivo internazionale del cotone) . . . | 5 | |
| Aumento del contributo al centro per le relazioni italo-arabe . . . . . | 12 | |

*Segue:* TABELLA *B*

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE |
|---|---|
| Aumento del contributo annuo a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa | 26 |
| Contributo ai Fondi delle Nazioni Unite per il Sud Africa e per la Namibia . . . | 27 |
| Contributo al Centro d'azione latina con sede in Roma . . . . . | 30 |
| Proroga ed aumento del contributo al Centro internazionale di studio e documentazione sulle Comunità europee . . . . . | 45 |
| Contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) . . . | 50 |
| Aumento del contributo all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato . | 70 |
| Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO) . . . . . | 100 |
| Riduzione delle forze in Europa Centrale . | 105 |
| Servizio sociale internazionale - Sezione italiana con sede in Roma . . . . . | 150 |
| Finanziamento della partecipazione italiana alle riunioni di esperti previste a Bonn, Montreaux e La Valletta dal Documento conclusivo in data 8 marzo 1978 della Conferenza di Belgrado sulla sicurezza e la cooperazione europea (CSCE) . . . . . | 200 |
| Contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA) | 200 |
| Contributo straordinario al fondo di dotazione dell'Università internazionale dell'ONU . | 270 |
| Partecipazione italiana al programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) . | 300 |
| Partecipazione al Fondo delle Nazioni Unite per l'ambiente . . . . . | 360 |

*Segue:* TABELLA *B*

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE | |
|---|---|---|
| Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero . . . . . | 600 | |
| Riforma dei comitati consolari e partecipazione democratica degli emigrati . . . . | 900 | |
| Accordo di sede tra il Governo italiano e il Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA) . . . . . | 1.900 | |
| Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali (sull'olio di oliva, sulla pesca in Tunisia, sulla pesca in Jugoslavia, ecc.) . . . . | 2.000 | |
| Norme sul personale ispettivo tecnico, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero e disciplina degli organi collegiali delle scuole all'estero . . . . . | 7.000 | |
| Modifiche alle disposizioni sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo . | 32.000 | |
| | | 46.350 |

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

| | | |
|---|---|---|
| Norme concernenti i premi ministeriali a presidi, direttori, professori degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e artistica . . . . . | 4 | |
| Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 16 gennaio 1967, n. 2, a favore dell'Istituto « Luigi Sturzo » . . . . . | 30 | |
| Concessione di un contributo annuo alla Università di Bologna per il finanziamento del Centro alti studi internazionali . . . . . | 100 | |
| Aumento del contributo statale in favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano . . . | 380 | |

*Segue:* TABELLA *B*

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE | |
|---|---|---|
| Estensione dell'assegno di studio agli studenti dei conservatori di musica dell'Accademia di danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica . . . . . | 700 | |
| Delega al Governo per l'emanazione del testo unico sulle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale della scuola . . | 1.000 | |
| Statizzazione delle istituzioni scolastiche gestite dall'Ente nazionale sordomuti . . . | 2.100 | |
| Istituzione di nuove Università statali . . | 19.290 | |
| | | 23.604 |
| MINISTERO DELL'INTERNO | | |
| Disciplina del servizio di prevenzione dell'abigeato in Sardegna . . . . . | 183 | |
| Norme sui servizi antincendi negli aeroporti . . . . . | 20.000 | |
| Riforma dell'assistenza . . . . . | 10.000 | |
| Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei Servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco . . . | 43.000 | |
| | | 73.183 |
| MINISTERO DELLA DIFESA | | |
| Revisione del ruolo organico della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto della Accademia navale . . . . . | 4 | |
| Riordinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica militare . . . . . | 8 | |

*Segue:* TABELLA *B*

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE |
|---|---|
| Istituzione e ordinamento dell'Istituto radar e telecomunicazioni della Marina militare « G. Vallauri » . . . . . | 10 |
| Estensione ai militari radiologi dell'indennità di rischio da radiazioni . . . . | 12 |
| Unificazione dei servizi tecnici dell'Esercito e riordinamento dei Corpi del genio navale, armi navali e genio aeronautico . . . . | 30 |
| Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica . . . . . | 30 |
| Costituzione dell'Unione nazionale sottufficiali in congedo d'Italia . . . . . | 48 |
| Modificazioni all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 52 (Genio aeronautico) . . . | 100 |
| Aumento delle sovvenzioni alle Associazioni d'Arma . . . . . | 130 |
| Unificazione dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . . | 133 |
| Aumento dell'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Marina . . . . . | 190 |
| Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena. | 275 |
| Conferimento a spese dello Stato della croce di anzianità di servizio ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica . . | 400 |
| Rinnovo Accordo NAOS (North Atlantic Ocean Station) . . . . . | 600 |
| Avanzamento marescialli capi dell'Esercito e capi di seconda classe della Marina . . . | 1.046 |

*Segue:* TABELLA *B*

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE | |
|---|---|---|
| Integrazione e modifica alla legge 25 gennaio 1962, n. 25, concernente norme sul servizio vestiario dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica . . . . . | 1.160 | |
| Norme in materia di elargizione indennizzo privilegiato aeronautico e trattamento speciale di pensione in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere . . . . . | 1.200 | |
| Militari paraplegici per motivi di servizio | 2.000 | |
| Rifornimento idrico delle isole minori . . | 2.750 | |
| Aumento del soldo per i militari di truppa | 51.000 | |
| | | 61.126 |
| **MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE** | | |
| Concorso dello Stato nel finanziamento dei programmi comuni di ricerca . . . . . | 459 | |
| Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli . . . . . | 15.000 | |
| | | 15.459 |
| **MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO** | | |
| Ratifica accordo relativo al deposito internazionale dei modelli e disegni industriali . . | 10 | |
| Istituzione del Centro italiano per il diritto industriale . . . . . | 150 | |
| | | 160 |

*Segue:* TABELLA *B*

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE | |
|---|---|---|
| MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO | | |
| Aumento del contributo annuo a favore dell'Ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali con sede in Bruxelles . | | 18 |
| MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE | | |
| Contributo al Consorzio del Porto di Brindisi . . . . . | 17 | |
| Aumento del contributo all'Ente autonomo del Porto di Trieste . . . . . | 2.300 | |
| | | 2.317 |
| MINISTERO DELLA SANITÀ | | |
| Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie . . . . . | 30 | |
| Provvedimenti per la peste suina africana | 1.500 | |
| | | 1.530 |
| MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO | | |
| Provvedimenti per i circhi equestri e per lo spettacolo viaggiante . . . . . | 1.650 | |
| Interventi a favore delle attività teatrali di prosa . . . . . | 2.500 | |
| Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo . . . . . | 22.985 | |
| Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali . . . . . | 67.182 | |
| | | 94.317 |

*Segue:* TABELLA *B*

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE | |
|---|---|---|
| MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | |
| Adeguamento contributo all'ISSOCO . . | 150 | |
| Aumento del contributo per il funzionamento e l'attività della biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e del « Centro nazionale del libro parlato » . . . | 220 | |
| Norme per il personale delle biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali . . . | 226 | |
| Aumento del contributo alla Quadriennale di Roma . . . . . | 265 | |
| Aumento del contributo alla Triennale di Milano . . . . . | 420 | |
| | | 1.281 |
| AMMINISTRAZIONI DIVERSE | | |
| Disposizioni relative al personale delle Magistrature amministrative e del Tribunale supremo militare . . . . . | 150 | |
| Potenziamento e ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica . . . . . | 225.000 | |
| Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti . . . . . | 758.000 | |
| Disposizioni in materia di sgravi contributivi mutuo-previdenziali . . . . . | 1.520.000 | |
| | | 2.503.150 |
| | | 7.560.198 |

TABELLA *C*

## INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DEL CONTO CAPITALE

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE | |
|---|---|---|
| **MINISTERO DEL TESORO** | | |
| Rifinanziamento della legge 13 febbraio 1952, n. 50, recante provvidenze alle imprese colpite da calamità naturali . . . . . | 5.000 | |
| Contributo italiano al « Subsidy Account » del FMI . . . . . | 12.000 | |
| Programma di azione speciale derivante dalla Conferenza per la cooperazione economica internazionale . . . . . | 15.500 | |
| Aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro . . . . . | 21.500 | |
| Rifinanziamento del programma impianti fissi delle Ferrovie dello Stato . . . . . | 70.000 | |
| Cassa per il credito alle imprese artigiane | 100.000 | |
| Conferimento di fondi al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia e al Banco di Sardegna . | 250.000 | |
| Conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL . . . . . | 500.000 | |
| | | 974.000 |
| **MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA** | | |
| Edilizia giudiziaria . . . . . | | 20.000 |
| **MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI** | | |
| Università internazionale dell'ONU: candidatura italiana per la facoltà di scienze di Trieste . . . . . | 700 | |
| Istituto universitario europeo di Firenze . | 1.500 | |
| | | 2.200 |

*Segue:* TABELLA *C*

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE | |
|---|---|---|
| MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | | |
| Contributo all'Istituto di fisica nucleare (INFN) . . . . . | | 25.000 |
| MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI | | |
| Costruzione di ponti stabili sul fiume Po | 1.000 | |
| Dogana di Segrate . . . . . | 5.000 | |
| Completamento bacino carenaggio nel porto di Trieste e nel porto di Genova . . . | 5.000 | |
| Finanziamento spesa per la sistemazione valichi di confine . . . . . | 11.500 | |
| Traforo del Monte Croce Carnico . . . | 20.000 | |
| Risparmio casa . . . . . | 50.000 | |
| Riassetto Enti autostradali a prevalente capitale pubblico e provvedimenti per il settore autostradale . . . . . | 475.000 | |
| | | 567.500 |
| MINISTERO DEI TRASPORTI | | |
| Fondo di investimento per i trasporti locali | 150.000 | |
| Credito agevolato alle aziende cooperative ed associate di autotrasporto . . . . . | 37.000 | |
| | | 187.000 |
| MINISTERO DELLA DIFESA | | |
| Predisposizione delle strutture per l'utilizzo dei dati trasmessi dal satellite geostazionario « Meteosat » . . . . . | | 2.500 |

*Segue:* TABELLA *C*

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE | |
|---|---|---|
| **MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE** | | |
| Completamento delle opere di bonifica nei territori vallivi del Delta Padano . . . . | | 3.000 |
| **MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO** | | |
| Modifica della decisione CECA n. 73/287 sul carbone da coke destinato alla siderurgia comunitaria . . . . . | 1.100 | |
| Disciplina delle ricerche e coltivazioni di risorse geotermiche . . . . . | 2.000 | |
| Contributo al CNEN per anticipazioni da corrispondere all'EURODIF . . . . . | 9.500 | |
| Utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia . . . . . | 20.000 | |
| Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 . . | 45.000 | |
| Attuazione della politica mineraria . . . | 50.000 | |
| Assegnazione al CNEN per programma 1979-1983 . . . . . | 150.000 | |
| Rifinanziamento della GEPI . . . . . | 360.000 | |
| | | 637.600 |
| **MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE** | | |
| Fondo di rotazione destinato a favorire l'accesso al Fondo sociale europeo delle azioni realizzate da istituti o enti di diritto privato | | 100.000 |

*Segue:* TABELLA *C*

| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE | |
|---|---|---|
| MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE | | |
| Contributo a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale per il completamento del centro di idrodinamica di Roma . . . . . | 2.000 | |
| Provvidenze per la ristrutturazione dei cantieri navali . . . . . | 100.000 | |
| | | 102.000 |
| MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI | | |
| Soppressione EAGAT ed Ente Cinema, a valere sulle autorizzazioni di spesa della legge n. 675 del 1977 . . . . . | 17.000 | |
| Apporti ai fondi di dotazione delle partecipazioni statali a saldo delle autorizzazioni di spesa della legge n. 675 del 1977 . . . . | 1.593.000 | |
| | | 1.610.000 |
| AMMINISTRAZIONI DIVERSE | | |
| Acquisto e costruzione di nuove sedi doganali e di centri territoriali di servizio per l'amministrazione finanziaria e per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria . . . . . | 60.000 | |
| Difesa del suolo . . . . . | 100.000 | |
| Rifinanziamento degli interventi urgenti e indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile . . . . . | 119.000 | |
| Costruzione di alloggi di servizio per le forze dell'ordine . . . . . | 180.000 | |
| | | 459.000 |
| | | 4.689.800 |

TABELLA *D*

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DEL RIMBORSO DI PRESTITI

| OGGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE |
|---|---|
| MINISTERO DEL TESORO | |
| Oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi (quota capitale) | *p. m.* |

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979 » (1500)** (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979 », per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

* C O L A J A N N I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tutta la discussione di oggi è stata afferente alla materia della politica finanziaria; pertanto, praticamente, posso essere considerato esente dall'incombenza di svolgere una dettagliata relazione sopra le ragioni che rendono necessario l'esercizio provvisorio.

Raccomando, quindi, al Senato l'approvazione del disegno di legge 1500.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facolttà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, solo per dire il nostro voto positivo all'esercizio provvisorio con una raccomandazione: che vengano calcolati bene i tempi per non ripetere il fenomeno dell'anno scorso per cui ci siamo dovuti ritrovare per stabilire un ulteriore periodo. Ritengo sia assolutamente necessario perchè è nelle previsioni che non possiamo esaurire il nostro compito.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

M O R L I N O , *ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di ministro per le regioni*. Il Governo ritiene che le motivazioni addotte dal relatore e quelle risultate dal dibattito siano sufficienti a chiarire le ragioni per le quali si chiede l'autorizzazione all'esercizio provvisorio. Esso viene richiesto in un termine di tre mesi che viene ritenuto dal Governo corretto ed anche congruo per portare a termine l'approvazione del bilancio.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, *segretario*:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1979, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1979, secondo gli stati di previsione e successive note di variazioni presentati alle Assemblee legislative e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge.

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1979.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

**Annunzio di interrogazioni**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, *segretario*:

ZITO. — *Al Ministro dei trasporti.* — In merito alla relazione elaborata dall'Azienda delle Ferrovie dello Stato, che contiene un elenco di opere da finanziare, si chiede di sapere:

se è confermato che le Ferrovie dello Stato pensano di migliorare il traffico ferroviario tra Lamezia Terme e Catanzaro, che ha una notevole incidenza sul grave problema del collegamento della zona jonica reggina e catanzarese con Roma e il Nord, solo attraverso l'elettrificazione della tratta in questione e senza procedere alla necessaria variazione dell'attuale arcaico tracciato;

se è confermato che non si prevede nessun intervento per il traffico sullo Stretto di Messina, il quale soffre attualmente di notevoli strozzature, sia per quello che riguarda le merci, sia per quello che riguarda i passeggeri;

se, in relazione a quest'ultimo punto, e visti i favorevoli risultati ottenuti dall'immissione in servizio sulla relazione Reggio Calabria-Messina della motonave « Edra », non ritenga indispensabile la costruzione o l'acquisto di una seconda nave dello stesso tipo, in modo da venire incontro alle esigenze dei moltissimi viaggiatori, soprattutto studenti universitari, che giornalmente attraversano lo Stretto;

se, tenuto conto dell'intenso traffico pendolare tra Reggio Calabria centrale e Melito di Porto Salvo, e delle previsioni relative agli insediamenti industriali nel comprensorio, ivi comprese le Officine grandi riparazioni di Saline Joniche, non ritenga indispensabile il raddoppio della linea nella suddetta tratta.

(3 - 01182)

ZITO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che la legge n. 503 del 18 agosto 1978 dispone un finanziamento integrativo di lire 1.665 miliardi per le Ferrovie dello Stato;

che 1.400 miliardi sono destinati al parco del materiale rotabile;

che nell'assegnazione delle commesse deve essere rispettata la riserva del 45 per cento a favore delle aziende che operano nel Mezzogiorno,

si chiede di sapere:

se, per quello che riguarda le commesse già assegnate, detta riserva è stata rispettata;

se il 45 per cento è stato inteso come riferentesi al totale delle ore di lavoro oppure al prodotto finito;

se, in questo secondo caso, tenuto conto del fatto che la componentistica proveniente dalle industrie del Nord incide nella misura di circa il 30 per cento, il Ministro non intende disporre che la percentuale delle commesse riservate alle aziende meridionali, ed in primo luogo a quelle a partecipazione statale, come le OMECA di Reggio Calabria,

la « Ferrosud » di Matera e la SOFER di Pozzuoli, venga aumentata al 70 per cento, in modo da rispettare lo spirito della legge e da evitare che, ancora una volta, nonostante l'imperversante retorica meridionalista, si commetta un vero e proprio sopruso ai danni del Mezzogiorno.

(3 - 01183)

*Interrogazioni*
*con richiesta di risposta scritta*

ZITO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se nella ventilata revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari si può prevedere quali saranno, nel distretto della Corte d'appello di Catanzaro, le conseguenze;

se il Ministro non ritiene che la soppressione e l'accorpamento degli uffici giudiziari debba avvenire non soltanto in applicazione meccanica dei criteri del disegno di legge, ma anche dopo aver valutato, sentiti gli enti interessati, le obiettive esigenze delle collettività locali.

(4 - 02358)

**Ordine del giorno**
**per le sedute di martedì 19 dicembre 1978**

P R E S I D E N T E . Essendo stati esauriti tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta notturna non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi domani, martedì 19 dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. NENCIONI. — Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (18).

SIGNORI. — Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoiatria (114).

CARRARO. — Valutazione dei servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini della anzianità di carriera (313).

BERNARDINI ed altri. — Misure per la riforma dell'Università (486).

TANGA ed altri. — Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità (490).

ANDÒ ed altri. — Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di nomine (648).

CIPELLINI ed altri. — Riforma dell'ordinamento universitario (649).

BARBARO ed altri. — Nuova disciplina delle strutture del personale universitario (653).

Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica (663).

ARIOSTO ed altri. — Riforma dell'ordinamento universitario (686).

BARBI ed altri. — Ordinamento delle scuole di servizio sociale. Riconoscimento legale delle scuole non statali e del titolo di assistente sociale (735).

CROLLALANZA ed altri. — Riordinamento delle strutture universitarie (810).

BALBO e BETTIZA. — Riordinamento dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica (1043).

BASADONNA e NENCIONI. — Istituzione presso le facoltà di ingegneria di corsi di laurea in ingegneria economica (1111).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 693, recante norme in materia di imposta di registro per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani (1484) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 20,25*).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari